

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

461^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI..... Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario» (23), d'iniziativa del senatore Gozzini e di altri senatori;

«Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario» (423), d'iniziativa del senatore Marchio e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»:

| | |
|--|-----------------|
| PRESIDENTE..... | Pag. 3 e passim |
| ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.) | 3, 44 |
| * RICCI (PCI) | 7, 50, 51 |
| VASSALLI (PSI) | 13 |
| PINTO Michele (DC) | 18 |
| * GALLO (DC), relatore..... | 22 e passim |
| MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia | 26 e passim |
| GOZZINI (Sin. Ind.)..... | 32, 37, 57 |
| * COVI (PRI) | 32 |
| LA VALLE (Sin. Ind.) | 44 |
| BATTELLO (PCI) | 56 |
| CODAZZI (DC) | 55 |
| * JANNELLI (PSI) | 56 |

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Butini, Cerami, Cimino, Grassi Bertazzi, Grossi, Loi, Loprieno, Pagani Antonino, Pavan, Pollidoro, Rebecchini, Rumor, Santalco, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Ferrari-Aggradi, Frasca, Gianotti, Giust, Marchio, Mezzapesa, Milani Eliseo, Spitella, Vecchietti, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO; Ossicini, a Roma, in rappresentanza del Senato al XXX anniversario della istituzione della Corte costituzionale; Scevarolli, a Roma, in rappresentanza del Senato al 172° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario**» (23), d'iniziativa del senatore Gozzini e di altri senatori;

«**Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario**» (423), d'iniziativa del senatore Marchio e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 23 e 423.

Proseguiamo nella discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ongaro Basaglia. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in una precedente riunione il Ministro ha definito il provvedimento in discussione una seconda riforma dell'ordinamento penitenziario e, di fatto, lo è se lo si guarda dall'ottica quantitativa della contrazione del tempo di detenzione. Rispetto alla chiusura legislativa, politica e culturale di questi anni di emergenza, il giudizio sul testo del Senato, emerso anche dal seminario organizzato lo scorso aprile a Roma a cura del Centro Torre Argentina, del Centro riforma dello Stato, della rivista «Dei diritti e delle pene» e dell'associazione «Liberarsi dalla necessità del carcere», è stato sostanzialmente positivo, anche se il provvedimento è stato riconosciuto ancora troppo riduttivo rispetto alla degenerazione degli attuali istituti penitenziari e alla necessità di rivedere i fondamenti culturali e normativi della pena e della detenzione.

Questo aspetto qualitativo — presente nella riforma del 1975, quasi completamente inattuata — avrebbe potuto dunque trovare in questa seconda riforma strumenti concreti capaci di avviare, assieme alla contrazione dei tempi di detenzione, anche la concreta realizzazione della prima, cioè la reale riduzione della distanza e della separatezza del carcere e della centralità della detenzione

come unica misura punitiva. Mi riferisco, in particolare, al tema del lavoro dei detenuti all'interno e all'esterno del carcere, al lavoro dei dimessi o di coloro che vengono affidati in prova, così come al problema della salute che, o non vengono toccati dal provvedimento, come quest'ultimo della salute, o lo sono solo marginalmente.

La discussione di questi ultimi anni, stimolata anche dalla riforma penitenziaria del 1975 e dagli spazi che essa aveva aperto, ha infatti evidenziato l'inefficacia dell'attuale sistema penitenziario rispetto alla deterrenza del comportamento criminoso e soprattutto l'incompatibilità tra questo carcere e l'ideologia della riabilitazione che le nostre leggi propugnano. Ciò che si tentava di affrontare allora era il tema del rapporto tra pena e prevenzione dei reati, tentando di restituire al sociale e alle altre istituzioni poteri e compiti che sono tuttora all'interno del sistema penale: quindi coinvolgimento degli enti locali sul problema del lavoro, della salute e dello sviluppo delle misure alternative alla detenzione.

Sono infatti questi i temi a partire dai quali si può modificare la cultura della pena come semplice repressione ed occultamento del reo.

In tale direzione si sono finora sviluppate iniziative sia all'interno che all'esterno del carcere ad opera di gruppi ed enti locali, ma si tratta di interventi sporadici legati alla buona volontà dei singoli, mentre il Parlamento avrebbe potuto dare, in questa occasione, indicazioni articolate sui modi e sui mezzi atti alla realizzazione dell'aspetto riabilitativo e di recupero sociale, elemento essenziale della riforma del 1975 e totalmente disatteso.

La riforma era nata, allora, in un momento politico e in un clima culturale in cui più profondamente e più radicalmente emergeva nel nostro paese il problema dei bisogni dell'individuo, presenti in ogni condizione di vita: nella miseria, nella malattia, nella cattività. Si trattava certo della necessità, per quanto riguardava il carcere, di un ammodernamento delle vecchie strutture fatiscenti, ma soprattutto di un cambio di ottica nei confronti di una pena e di una punizione che

non potevano limitarsi alla pura custodia, se formalmente si riconosceva la finalità riabilitativa delle istituzioni detentive.

Il carattere puramente custodialistico della detenzione e l'assenza di possibilità reali di recupero e di reinserimento sociale comportano il fatto che chi entra in carcere — condannato o in attesa di giudizio — trovi una struttura essenzialmente fondata sulla punizione del reato e per ciò stesso tesa a considerare solo gli elementi negativi della persona detenuta, cancellando tutto ciò che di positivo resta comunque in ogni individuo. Così come il malato mentale rinchiuso nel manicomio è stato considerato tutto e solo malato — e questo ha contribuito alla cronicizzazione definitiva della malattia — il detenuto è stato considerato tutto colpevole e tutto asociale, colpa e asocialità per le quali l'unica risposta è stata la segregazione.

Ma riabilitazione e recupero, che sono enunciati nella finalità formale delle nostre leggi e delle nostre istituzioni, presuppongono lo stimolo di tutti gli elementi positivi presenti nella persona da riabilitare, quindi possono esistere solo se si creano le condizioni per una espiazione del reato che sia ricca di stimoli positivi e di spazi in cui poterli esprimere.

La riforma proponeva, dunque, uno spostamento dell'interesse sociale dall'esclusiva tutela della comunità alla contemporanea tutela degli individui ristretti nelle istituzioni detentive, tutela incentrata anche sulla difesa dal potere distruttivo delle istituzioni stesse. Proponeva, quindi, un coinvolgimento degli operatori ad un livello diverso dalla pura custodia, coinvolgimento che avrebbe potuto produrre una diversa professionalità in rapporto ai bisogni degli individui e non solo in rapporto alle esigenze dell'istituzione.

Si ha però l'impressione che quanto non è stato realizzato con la riforma del 1975, per le ragioni che ieri ricordava il senatore Gozzini, sia stato, in questa, in parte accantonato. Mi riferisco, ad esempio, al problema della salute in carcere e al coinvolgimento in merito degli enti locali: servizi sanitari territoriali che operino nel carcere, quindi cancellazione del servizio sanitario carcerario che, inevitabilmente, agisce più a tutela del-

l'istituzione che a tutela del detenuto. Un disegno di legge presentato dal Gruppo comunista in proposito non è ancora mai stato discusso.

Per quanto riguarda poi l'altro problema centrale — il lavoro — si aumenta in questo provvedimento — positivamente — il numero di chi può usufruirne e può usufruire delle misure alternative, ma resta la mancanza di un progetto organico sul lavoro e soprattutto l'assenza di strumenti finanziari e operativi negli enti locali per la realizzazione di quanto viene semplicemente auspicato. Si rischia così che anche questa «seconda riforma» venga disattesa esattamente come la prima o come è accaduto, per le stesse ragioni, anche per la legge n. 180 sull'assistenza psichiatrica.

Vorrei comunque richiamare l'attenzione dell'Assemblea su uno dei temi emersi in questi anni, quasi assente in questo provvedimento: il riconoscimento della specificità del problema della donna in carcere.

Nel febbraio del 1985 è stato organizzato nel carcere femminile della Giudecca a Venezia un convegno nazionale su questo tema e sul problema particolare della «donna madre in carcere», da cui sono emerse esigenze mai contemplate dal regime penitenziario, che non ha mai tenuto conto di queste specificità. Dai numerosi incontri avuti con le detenute credo di poter dedurre che, più che le richieste di miglioramento e di umanizzazione della vita carceraria, che sono ovvie, il tema centrale per la maggior parte di esse sono i figli, il rapporto con loro, la loro distanza, l'impossibilità di seguirli nella loro evoluzione, il timore di diventare estranee ai loro occhi e, soprattutto, il timore di perderli attraverso le adozioni avviate autonomamente dal tribunale dei minorenni, problemi questi completamente assenti nel carcere maschile.

Si tratta dunque di una specificità della donna detenuta — fra altre che qui per brevità tralascio — che resterà tale fino a quando i padri non assumeranno comportamenti e responsabilità diversi. In una visita contemporanea al carcere locale maschile nessun detenuto ha fatto presente questo tipo di

problemi. Sta di fatto che questi temi hanno qui un peso determinante sulle aspettative, sulle speranze e sui progetti delle detenute. La stessa richiesta di pene alternative ruota attorno alla possibilità di essere più vicine ai figli, di lavorare per contribuire al loro mantenimento, di garantire una continuità di lavoro e di rapporto.

Se è vera la pretesa riabilitativa del carcere, se è vero il dovere dello Stato e della comunità nei confronti di ogni bambino che nasce, per le madri detenute l'elemento della maternità può allora essere lo stimolo più positivo e più profondo alla ricomposizione di un equilibrio personale e sociale perduto o mai conquistato. Quindi si dovrebbe affrontare in modo diverso sia il problema dei figli in carcere fino ai tre anni, sia quello dei figli lontani di donne in carcere.

Credo non occorra dilungarsi in analisi psicologiche e sociologiche per sostenere che il carcere è qualcosa di estremamente distruttivo per un bambino fino ai tre anni. Riconoscere la possibilità di tenere in carcere il figlio fino al compimento del terzo anno di età è certamente una misura valida per la madre detenuta che non vuole separarsi dal figlio e per il figlio che non deve essere separato dalla madre, ma credo comporti conseguenze deleterie per lo sviluppo del bambino. Sottolineo un solo elemento: la carica di emotività, di sensualità e di sessualità represses, che può concentrarsi in un'istituzione femminile chiusa nei confronti di un bambino, mi sembra un elemento mostruoso. Senza contare le conseguenze che, in presenza di una tale concentrazione affettiva e libidica, comporta l'assenza di tutti gli altri elementi di contatto, di verifica, di conoscenza e di confronto con il mondo.

O noi, grandi sostenitori, in tutte le occasioni, della sacralità della maternità e della sacralità dei bisogni e dei diritti del figlio, siamo in grado di porre la madre in condizione di accudire al proprio figlio, anche se è detenuta, o dobbiamo avere l'onestà di riconoscere apertamente che, così come stanno le cose, così come è strutturato il carcere, si dà semplicemente per scontato — al di là delle buone intenzioni e delle dichiarazioni

di principio — che sia la madre che il figlio siano perduti e che questa sia la semplice logica conseguenza del reato.

La percentuale di presenza nei manicomi di ex bambini cresciuti nei brefotrofi e nei vari istituti assistenziali è troppo alta per non far pensare a quali risultati disastrosi comporti la vita concentrazionaria. Sono convinta che sia necessaria una scelta di fondo. Se noi vogliamo essere coerenti con i principi che sbandieriamo ad ogni pie' sospinto — la tutela della maternità come compito sociale, la difesa e lo sviluppo del bambino come bene sociale, ma anche la finalità riabilitativa del carcere — occorre prevedere strumenti di tutela reale di questa maternità: un rapporto fra carcere e tribunale dei minorenni teso a tutelare anche le madri da adozioni non volute e non necessarie, e, quanto più possibile, misure alternative alla segregazione delle madri detenute con i figli: case della semi-libertà o arresti domiciliari, quando siano consentiti, dove la maternità giochi come elemento positivo di risocializzazione e di recupero della donna rea, il che richiede, però, lo spostamento dell'enfasi dalla punizione del reato della madre allo sviluppo e alla crescita armonica di un figlio che non ha colpe. *

Il secondo aspetto — madri in carcere con figli lontani affidati a parenti estranei o alla pubblica assistenza — presenta altri problemi. Le carceri femminili penali sono in Italia tre, più la sezione di Voghera. Ciò significa che, a parte le sezioni femminili aggregate alle carceri giudiziarie maschili, nei quattro istituti convergono donne da tutta Italia. La distanza di molte detenute madri dalla residenza dei loro figli può dunque essere assai problematica ed impedire, di fatto, la possibilità di una continuità di rapporti. La minaccia delle adozioni tramite il Tribunale dei minori è costante e tanto più operante quanto più risulta difficile il controllo della madre sulla situazione in cui si trova a vivere il figlio. Chi ha la fortuna di avere parenti che possano occuparsi dei figli può vivere senza questa minaccia, per altre il rischio di perderli è costante. Data la centralità di questo problema, non si può continuare a rinviare la territorializzazione della pena, tenendo

anche conto del fatto che la popolazione carceraria femminile non arriva alle 2.000 unità (poco più del 4 per cento, rispetto a quella maschile: sono dati del 1984). Questa misura, unitamente ai permessi premio di cui all'articolo 9 del testo approvato dalla Commissione, faciliterebbe sia il mantenimento dei rapporti madri-figli per la limitatezza della distanza dei luoghi di residenza, sia la possibilità di attuare misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno.

A proposito del lavoro occorre però prendere atto del fatto che la maggior parte delle donne, soprattutto nel proletariato o nel sottoproletariato, principali serbatoi da cui proviene l'utenza degli istituti detentivi, ha una attività di casalinga. Con il vuoto originario di preparazione professionale, confermato dal vuoto di addestramento all'interno del carcere che continua ad orientarsi su corsi di ceramica o consimili, la donna viene doppiamente penalizzata perchè, non essendole consentito di svolgere, anche nei casi in cui sarebbe giuridicamente e amministrativamente possibile, la propria attività, che è quella di casalinga, e non essendo preparata ad altri tipi di attività, le è di fatto preclusa ogni possibilità di lavoro esterno.

L'articolo 21, così come è stato correttamente ampliato nell'attuale disegno di legge, che non fa più riferimento al tipo di imprese in cui può essere svolto il lavoro esterno, deve allora contemplare anche il lavoro in cooperative di servizi ed il lavoro domestico, perchè questa è l'unica attività concretamente possibile per la maggior parte delle donne detenute. Ma sul tema del lavoro, a parte questo ampliamento che certamente può sbloccare molte situazioni, è ancora tutto da fare.

Inoltre, come ho già anticipato, oltre alla detenzione domiciliare, di cui all'articolo 13 prevista in caso di donna con pena inferiore ai due anni, incinta o che allatta la propria prole, è da prevedere, come minimo, la possibilità che la detenuta madre di un figlio al di sotto dei tre anni, qualora rientri nella casistica prevista per la semilibertà, usufruisca di una casa della semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica dell'aprile

1976, n. 431, che recita: «Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicare in edifici o in parte di edifici di civile abitazione».

Credo insomma che, se si vuole continuare a parlare di riabilitazione e di recupero sociale del reo, dobbiamo realizzare forme di espiazione del reato che siano ricche di elementi positivi e vitali in vista di una risocializzazione che è possibile solo se si creano realmente condizioni, spazi, strumenti operativi concreti, servizi sociali che siano veramente in coerenza con le parole che usiamo e con i principi cui ci appelliamo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

* **RICCI.** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, non so se la legge di cui ci occupiamo possa ambire ad essere definita una riforma della riforma penitenziaria del 1975 o se invece, più modestamente, come reca il suo titolo, non debba definirsi: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario»; nè credo che questo sia un problema importante, posto che la legge di cui ci stiamo occupando, sia pure con i limiti, con i vincoli, con la parzialità che cercherò di mettere in evidenza nel mio intervento, si muove lungo una filosofia che non può non essere definita del tutto positiva.

Credo che vada premessa — siamo in sede di discussione generale — qualche considerazione in ordine alle questioni sottese a quella che ho chiamato la «filosofia» di questa legge, relative alla pena, alla natura e alla funzione della pena e, più in particolare, alla pena detentiva e al carcere. Questioni che si sono trovate al centro di un importante e largo dibattito, cui hanno partecipato molte componenti, molte istanze particolarmente interessate ai problemi del carcere e che si è svolto su filoni di ricerca pratica, giuridica e culturale. Credo che il problema del carcere sia uno dei nodi centrali della cosiddetta questione della giustizia perchè è un nodo in cui si qualifica, in modo essenziale, proprio perchè si riferisce ad un rapporto critico fra

cittadino e Stato, l'intrinseca qualità di un sistema e, in particolare, dovrebbe qualificarsi l'intrinseca qualità del nostro sistema democratico. Ritengo che non diversamente avvenga in ordine ad altri qualificanti nodi del rapporto tra cittadino e Stato: per esempio il nodo relativo al processo penale, in cui pure si realizza, in un rapporto critico, la relazione fra il cittadino e lo Stato. È necessario intervenire sulla pena detentiva, sul carcere e sul processo, perchè essi vengano ricondotti a coerenza, rispetto all'ordinamento democratico che deve caratterizzarci, a coerenza con i connotati dello Stato di diritto che vogliamo costruire e rispetto ai quali la questione della giustizia e dei suoi nodi centrali assume un rilievo particolare che, del resto, in modo estremamente autorevole, è stato anche, in tempi recentissimi, sottolineato.

La dottrina e la ricerca più avanzate e moderne, largamente tradotte in altri ordinamenti giuridici, hanno affermato alcuni principi: il principio, verificato anche alla luce dell'esperienza internazionale, secondo cui oggi si pone, per le civiltà moderne e avanzate, la questione della riduzione dell'incidenza della pena detentiva e, di conseguenza, la riduzione dell'incidenza del carcere, perchè del carcere è stata ormai individuata, alla luce dell'esperienza ed anche in relazione ai suoi effetti, la dannosità individuale e sociale per cui il ricorso a questo tipo di pena deve venir considerato da un ordinamento moderno ed avanzato come una *ultima ratio*.

Si è arrivati ad affermare — ed io condivido pienamente questa osservazione — che la civiltà e l'avanzamento di un sistema giuridico, per il profilo di cui ci stiamo occupando, consistono nella sua capacità di individuare surrogati del carcere.

La seconda questione su cui il dibattito si è approfondito e che sottende il disegno di legge di cui ci stiamo occupando è quella relativa alla funzione rieducativa della pena, così come è affermato dall'articolo 27 della Costituzione, una funzione rieducativa collegata, ma direi con un nesso di necessità, al principio della flessibilità e della reversibilità della pena detentiva. Vorrei ricordare che

in proposito esistono autorevoli pronunciamenti tra cui molto significativo quello recente del 1982 della Corte costituzionale che, proprio traendo motivo dall'articolo 27 della Costituzione, ha affermato il diritto del condannato ad ottenere la verifica di come la pena abbia svolto nei suoi confronti gli effetti rieducativi che le sono propri secondo la Costituzione.

Un principio di questo genere porta con sé evidentemente implicazioni di grosso rilievo. Dobbiamo constatare che nel nostro sistema esistono, anzi possiamo dire che ne sono il fondamento, alcuni principi che fanno ritenere la detenzione se non l'unica certo la fondamentale, quasi unica forma di pena. L'altro principio è quello secondo cui la pena detentiva è concepita con grande rigidità, salvo poi intervenire a rimuoverla completamente attraverso i ripetuti ed affollati provvedimenti di amnistia e di indulto che portano con sé, anche sotto questo profilo, un notevole carico di sostanziale iniquità.

Io credo che se vogliamo avanzare in modernità e in democrazia sia necessario superare queste caratteristiche del nostro sistema che appartengono evidentemente ad una concezione passata ed operare contemporaneamente su tre versanti del sistema penale che riguardano particolarmente le questioni di cui ci stiamo occupando. Il primo è quello relativo al ventaglio delle sanzioni ossia ai tipi di sanzioni. Si tratta dunque di un campo che attiene al diritto sostanziale in rapporto al quale occorre venire incontro all'esigenza reclamata e realizzata largamente in altri ordinamenti della configurazione, accanto al carcere concepito come *ultima ratio*, di una serie di altri tipi di pene, diversi dal carcere, che si prestano particolarmente ad essere configurati ed anche applicati con effetti positivi dal punto di vista della prevenzione generale e speciale negli ordinamenti complessi delle società più avanzate.

Il secondo versante è quello del processo, perchè il processo occorre venga ridotto soprattutto nei tempi: solo una riduzione dei tempi del processo che assicuri la tutela delle garanzie, ma lo renda duttile e flessibile in relazione alle varie devianze può consentire la riduzione alla pura eccezione del

carcere preventivo, in modo che venga salvaguardato quel principio che nella pratica è profondamente negato, affermato dalla Costituzione, relativo alla presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva.

Il terzo campo di intervento è quello relativo alla esecuzione, in particolare, della pena detentiva, in cui è possibile intervenire per ridurre la incidenza del carcere di cui ho parlato attraverso le misure alternative e strumenti di flessibilità della pena.

Io credo che la coerenza voglia, per raggiungere gli esiti generali a cui un regime o un sistema democratico deve tendere, un intervento appunto coerente e contemporaneo su tutti e tre questi campi. Noi ci troviamo invece nel nostro paese in una situazione profondamente squilibrata, perchè nel campo del ventaglio sanzionatorio vi è stato soltanto l'intervento di cui alla nota legge cosiddetta di «depenalizzazione» (che è più importante invece per aver istituito le sanzioni sostitutive del carcere): essa è intervenuta in modo parziale, direi molto timido, ma comunque può rappresentarne l'avvio di un processo che evidentemente occorre portare a compimento.

Nel campo del processo penale io mi associo a quanto il ministro Martinazzoli proprio ieri in Commissione ha ribadito e aveva detto anche in pubblici incontri, cioè mi associo alla sua speranza che entro il 1986 si possa definitivamente varare la nuova delega per il processo penale che è in corso di avanzato esame presso la Commissione giustizia del Senato; ma lo stato di fatto è che dopo oltre 20 anni di dibattito, di confronto che ha avuto momenti di accelerazione e momenti di stasi, noi ci troviamo ancora in una fase di formazione della delega, quindi ancora lontani dalla scadenza entro la quale il primo codice della nostra Repubblica potrà vedere la luce.

Soltanto nel terzo campo, quello della esecuzione della pena detentiva, c'è stato un intervento — sul quale ritornerò brevemente — nel 1975 e c'è stato l'intervento attuale.

Vi è quindi questa situazione di squilibrio di cui ho parlato, che è un vincolo e un condizionamento negativo rispetto ai fini a cui tuttavia questa legge tende, fini generali

che possono essere realizzati soltanto nella contemporaneità e coerenza di un intervento molto più ampio, proprio per le profonde interrelazioni del sistema penale nelle sue varie componenti e nelle sue varie realtà.

La riforma del 1975, sulla quale interviene il disegno di legge al nostro esame, è stata ispirata a positivi principi; sotto il profilo strettamente normativo essa contiene delle insufficienze, anche strettamente normative. Ma, soprattutto, credo che si debba constatare come questa riforma, se anche coerente all'indirizzo costituzionale, si è trovata ad essere condizionata nella sua attuazione — voglio ricordare che qualcuno ha parlato, e non senza ragioni, di fallimento della riforma del 1975 — da una serie di vincoli più specifici. Ho parlato prima di un limite di carattere generale che caratterizza il provvedimento che stiamo esaminando in quanto vi sarebbe necessità di interventi in altri campi; ora parliamo dei vincoli e dei limiti più particolari che hanno condizionato la riforma del 1975, consistenti nella mancata realizzazione innanzitutto delle affermazioni fondamentali contenute in quella riforma, affermazioni secondo le quali proprio per conseguire la finalità rieducativa della pena, sancita dalla Costituzione, occorre provvedere al trattamento e alla osservazione dei detenuti.

Ma perchè questo avvenga evidentemente sono necessari degli strumenti e la carenza di questi strumenti è stata in certi periodi totale. Se adesso non si può parlare di assoluta carenza, certo si può parlare di larga insufficienza di questi strumenti. La riforma è venuta ad impattare con delle strutture materiali, le strutture materiali del carcere, in molti casi addirittura fatiscenti. Non c'è stata un'adeguata politica di edilizia penitenziaria e molto spesso questa politica, nella misura in cui è stata attuata, non è stata ispirata a criteri di modernità e i tempi per la realizzazione di una ristrutturazione degli edifici carcerari sono stati estremamente lunghi; quindi si sono avuti in questo caso, oltre alla mancanza degli strumenti per il trattamento e l'osservazione dei detenuti, una forte carenza ed un fortissimo condizionamento negativo riferito alle strutture di carattere materiale. Non si è intervenuti per

risolvere i problemi del personale penitenziario e soltanto in questi giorni è iniziato presso l'altro ramo del Parlamento l'esame di uno stralcio di riforma del trattamento del corpo degli agenti di custodia; ma siamo ben lontani da un intervento più organico e unificante — e questa è l'esigenza che io sento profondamente — così come è stato fatto per la polizia, di tutto il personale penitenziario, sia quello ancora militare, sia quello civile. Del resto, se a questa unificazione strutturale non si addivenisse, bisognerebbe veramente chiedersi se la smilitarizzazione del corpo non perderebbe gran parte del suo significato. Inoltre, non si è neppure intervenuti per quanto riguarda il personale rappresentato dagli educatori, dagli psicologi e così via, al quale sono affidate più specificamente le funzioni di carattere rieducativo, l'osservazione e il trattamento dei detenuti. Bisogna ancora rilevare che la riforma del 1975 è stata pensata per un carcere con una popolazione di non più di ventimila detenuti, anzi inferiore, per quel che riguarda quella data, ai ventimila detenuti. Perlomeno, questi sono i dati sui quali si era basata l'osservazione che ha condotto alla riforma. Nell'ambito di questi 20.000 detenuti esisteva poi un rapporto fra detenuti ancora in attesa di giudizio e detenuti con una condanna definitiva di circa il 50 per cento. Noi ci siamo, per le note ragioni sulle quali non è il caso di ritornare, rapidamente trovati in una condizione di sovraffollamento, che vede oggi una popolazione carceraria di circa 44.000 detenuti, per fortuna, almeno stando agli ultimi dati statistici, con una tendenza alla diminuzione in questo momento — ma in questo caso incide fortemente l'istituto degli arresti domiciliari — e con un mutato rapporto fra detenuti giudicabili, cioè in attesa di sentenza definitiva, e detenuti definitivi, che è di poco inferiore al 70 per cento per i giudicabili e di poco superiore al 30 per cento per i definitivi.

Quindi, ci siamo trovati di fronte ad una situazione in parte determinata da ragioni oggettive, ma in gran parte causata anche da un enorme accumulo di ritardi, di inefficienza sia sul piano della formazione normativa sia su quello della politica penitenziaria. Ma io parlo di inefficienze che si sono accumula-

te negli anni e rispetto alle quali io non posso, proprio nel momento in cui mi appresto ad esprimere a nome del Gruppo comunista una valutazione positiva e di conseguenza la prospettiva di un voto favorevole su questo disegno di legge, non ricordare che il Gruppo comunista e tutta la cultura più avanzata hanno esercitato una pressante critica, una pressante sollecitazione, una pressante denuncia nei confronti di una situazione la quale tendeva a conservare il carcere in uno stato assolutamente emarginato, indegno di un paese democratico e civile.

Io credo che sia assolutamente indispensabile, in questa stagione che pare avviarsi lungo una strada nuova (e ve ne sono segni direi abbastanza positivi e incoraggianti), perchè la realtà del carcere esca dalla chiusura e dalla emarginazione che finora l'ha contraddistinta, del resto storicamente, nel nostro paese, il concorso di una effettiva struttura di operatori sociali all'interno delle carceri ed il concorso di efficienti ed adeguati servizi sociali di supporto all'esterno di esse. Le stesse misure che noi ci apprestiamo a varare, ampliandole, in questo disegno di legge — in parte le ampliamo, in parte le variamo — cesserebbero di avere un significato reale se tali supporti mancassero.

Io credo che, sia pur con una premessa critica, che ho cercato di riferire a questioni specifiche, quindi con il senso dei limiti entro cui l'intervento legislativo del quale ci occupiamo si muove, dobbiamo tuttavia, rispetto alla filosofia e ai termini di questo intervento legislativo, dare un giudizio fortemente positivo. Questa è la strada giusta per sormontare le difficoltà del passato e per cercare di risolverle, certo non nell'ambito di una legge che intenda affrontare la globalità delle questioni del carcere; questo disegno di legge infatti non affronta le questioni del personale, nè tutta una serie di altre questioni. Questo, ripeto, è il modo giusto lungo il quale occorre muoversi.

Io non entrerò in un esame dettagliato del disegno di legge. Del resto, esso è stato fatto dall'ottima relazione del senatore Marcello Gallo, che veramente è esemplare per la

puntualità e la profondità con cui affronta l'esame di tutti i singoli istituti, estremamente significativi, che sono contenuti in questo intervento legislativo. Lo stesso ambito, lo stesso tenore, la stessa qualità della relazione mi dispensano in qualche modo da un esame specifico e puntuale dei termini del disegno di legge che, del resto, mi pare non appartenga neanche all'ambito di una discussione generale. Vorrei tuttavia, proprio per fare una specie di contrappunto degli interventi presenti nel provvedimento con quella filosofia generale cui mi sono riferito, citare brevemente i campi di intervento dello stesso.

Io credo che il primo campo di intervento in cui questa legge rappresenta una acquisizione positiva sia quello relativo ai problemi dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti. La Commissione è arrivata — e la relazione dà atto dell'ampio dibattito che si è svolto in proposito — alla scelta del concetto della sorveglianza particolare così come è strutturato nei primi tre articoli del disegno di legge e vi è stata unanimità di valutazione in ordine alla positività di tale scelta, la quale supera definitivamente la distorta applicazione dell'articolo 90 della legge penitenziaria che per anni è stata seguita nell'ambito penitenziario.

Non solo: questa della sorveglianza particolare e della sua giurisdizionalizzazione è una scelta che supera decisamente l'approccio iniziale del provvedimento in esame, il quale, sia nei disegni di iniziativa parlamentare sia in un primo momento dell'intervento governativo tendeva all'istituzionalizzazione delle carceri cosiddette di massima sicurezza. Qui di carceri di massima sicurezza non si parla più. Io sono profondamente convinto che la sicurezza non debba essere nè massima nè minima, ma debba essere sempre e soltanto sicurezza; naturalmente si tratta di valutare le norme atte a garantire la necessaria sicurezza in rapporto ai singoli comportamenti dei detenuti, questo evidentemente è un problema reale. Credo che l'aver superato sia l'impostazione iniziale dei disegni di legge che hanno dato origine al provvedimento giunto al nostro esame sia la

stessa iniziale impostazione governativa rappresenti una acquisizione estremamente positiva.

Ritengo che attraverso gli emendamenti presentati in quest'Aula la formulazione del concetto di massima sicurezza che è stato opportunamente introdotto dalla legge possa essere ulteriormente migliorato e quindi si possa dire che sotto questo profilo si è arrivati a quella differenziazione soggettivizzata limitata strettamente alle necessità dell'ordine e della sicurezza e rapportata — questo è il senso degli emendamenti — non più ad un concetto di pericolosità, ma ad una constatazione e verifica di effettivi ed oggettivi comportamenti.

Credo che il secondo punto per cui questa legge è importante sia quello relativo alle misure alternative. Non entrerò nel dettaglio, che è molto complesso. Dirò soltanto che le misure alternative vengono fortemente ampliate nella loro portata, che vengono escluse tutte le preclusioni oggi esistenti alla loro concessione, che viene previsto un trattamento di favore in relazione alle pene brevi, fra l'altro ottemperando con questo ad un indirizzo di carattere generale anche in campo internazionale. Rileverò altresì che in alcuni casi particolari (per esempio per i tossicodipendenti o per chi ha subito un periodo di custodia cautelare) è prevista la possibilità di fruire di queste misure alternative — in particolare dell'affidamento in prova al servizio sociale — anche senza il cosiddetto «assaggio di pena», con una evidente flessibilità ed applicabilità più ampia delle misure alternative stesse. Voglio sottolineare inoltre che è stata introdotta una nuova misura alternativa — la detenzione domiciliare — che nel corso dell'esame in quest'Aula credo potrà essere ulteriormente migliorata. Essa consente e prevede la proiezione nella fase esecutiva di quell'istituto che è stato introdotto nella fase della detenzione preventiva attraverso l'istituzione degli arresti domiciliari. La detenzione domiciliare può essere il passaggio, in determinati casi, dalla fase della custodia preventiva a quella della carcerazione definitiva senza rompere il regime cui una persona è sottoposta: dagli arresti domiciliari si passa alla detenzione domi-

ciliare, naturalmente in determinati casi, perchè in altri sono invece applicabili le altre misure alternative.

Credo che molto importante sia il terzo punto cui voglio richiamarmi, ispirato sempre alla filosofia del provvedimento: l'istituzione dei permessi-premio, che forse sarebbe più esatto chiamare — anche se la parola è un po' ostica — «permessi di risocializzazione». Si reintroduce uno dei cardini del trattamento, e giustamente è stato inserito in Commissione un emendamento che considera i permessi-premio elemento costitutivo del trattamento del detenuto. Si reintroduce, dicevo, un principio che era stato espunto dalla normativa penitenziaria in forza della emergenza. Noi conosciamo anche il travaglio attraverso il quale i permessi furono esclusi nel corso della emergenza; il reintrodurli in questo provvedimento credo sia un positivo passo di fuoriuscita dalla emergenza. D'altra parte, le statistiche, che poi anche allora furono fatte, mostrano, rispetto all'uso dei permessi-premio, una scarsissima e perfino trascurabile incidenza dei non rientri, e quindi l'aspetto positivo dei permessi-premio.

Il quarto punto del provvedimento cui desidero far riferimento è quello relativo al lavoro. Sono d'accordo che in questo provvedimento non si è fatto — non lo si è potuto fare per brevità — un intervento organico in tutto il campo del lavoro penitenziario, intervento che occorrerà fare se noi riteniamo che il carcere solo nella misura in cui diventi un luogo di lavoro potrà effettivamente diventare allo stesso tempo un luogo di rieducazione e di recupero sociale. Tuttavia, gli interventi un po' marginali che sono stati fatti nel provvedimento relativamente alle retribuzioni, al lavoro all'esterno e al lavoro in istituto, attraverso, per esempio, quella norma che consente la vendita dei prodotti sotto costo, che è certo fortemente incentivante dell'organizzazione del lavoro in istituto, credo abbiano un loro significato.

Il quinto punto, forse il più qualificante del provvedimento, perchè incide più direttamente sulla flessibilità della pena detentiva, è quello relativo alle detrazioni di pena che, secondo una norma varata in Commis-

sione, vengono calcolate come pena scontata, come pene espiate. Queste detrazioni sono di un quarto della pena ogni anno: 45 giorni a semestre. In altri termini, chi ha determinati comportamenti, che poi devono essere comportamenti normali, ha diritto — non si tratta quindi solo di facoltà di concedere — a fruire di uno sconto di pena di un quarto (tre mesi ogni anno) e la pena che viene così scontata è considerata come espiata agli effetti del raggiungimento dei limiti che consentono la fruibilità dei permessi-premio, della semilibertà e della liberazione condizionale. Questo trattamento vale anche per il condannato all'ergastolo. Credo che l'introduzione di questo principio di flessibilità della pena, da cui evidentemente saranno esclusi coloro che con il loro comportamento non si guadagnano questo sconto di pena, sia un fatto positivo per marcare anche la cosiddetta progressività del trattamento che, partendo dalla fruizione dei permessi, procedendo con la fruizione della semilibertà e concludendosi con la liberazione condizionale, realizza finalmente in un modo incisivo, sconosciuto alla stessa riforma del 1975, quel criterio di reversibilità e di flessibilità che è fortemente collegato anche ad un fatto di fiducia, ovvero la fiducia che nel tempo, attraverso l'esperienza e la riflessione critica, la donna, l'uomo possono profondamente cambiare. Questa è la filosofia che ispira la Costituzione, che ispira questo intervento legislativo ed è la filosofia che ha ispirato l'intervento che l'altro ieri è stato opportunamente varato dall'Aula del Senato, quello riguardante la dissociazione dal terrorismo.

Per quanto riguarda infine la magistratura di sorveglianza, vi è un forte ampliamento della giurisdizionalizzazione dei provvedimenti che riguardano l'esecuzione della pena. Sono attribuiti alla magistratura di sorveglianza nuovi compiti ed essa interviene sulle misure di sicurezza, sulla liberazione condizionale e sulla sospensione delle esecuzioni dei titoli di carcerazione. È prevista una nuova struttura della magistratura di sorveglianza e questo è un processo positivo da condividere. Badate, colleghi, signor Ministro, che questo è un processo che si muove verso una esigenza che ci troveremo pre-

sto di fronte, ed è quello di stabilire non soltanto un controllo giudiziario su alcuni provvedimenti, ma quale deve essere il giudice della esecuzione della pena: oggi il giudice della esecuzione della pena è il pubblico ministero, e ciò è coerente con le funzioni che questo ha nel nostro ordinamento. Noi però ci stiamo muovendo verso un processo in cui il pubblico ministero e l'imputato sono le parti, rispetto alle quali vi è un giudice terzo. Mi domando se veramente sia coerente al sistema che andiamo prefigurando che il pubblico ministero continui a rimanere il giudice dell'esecuzione! Muoversi nel senso di un potenziamento della magistratura di sorveglianza significa per noi prefigurare le condizioni perchè esso divenga con gli opportuni aggiustamenti il giudice della esecuzione penale. Da qui il controllo giudiziario e l'affidamento di un compito nella terza fase del sistema penale, da qui il giudice terzo che interviene nella fase della decisione giudiziaria, il giudice che controlla e interviene nella fase dell'esecuzione e antecedentemente il ventaglio delle sanzioni, come in principio ho accennato.

Vorrei concludere questo mio intervento, che certamente non è esauriente rispetto alla ricchezza dell'intervento normativo che stiamo esaminando, affermando che questa legge, pur con i suoi limiti, ha dei contenuti largamente positivi e perciò la voteremo. Ad essa abbiamo contribuito lavorando intensamente e perciò la voteremo con convinzione, perchè è una legge positiva, come si evince da tutte le ragioni che ho esposto. Siamo però coscienti che data la materia in cui essa si cala non potrà avere valore risolutivo, perchè fortemente condizionata dalla politica della amministrazione penitenziaria. Direi che in questo campo più che in qualunque altro del sistema giudiziario la politica dell'amministrazione è determinante in relazione alla possibilità che lo strumento legislativo consegua dei positivi effetti. Oggi abbiamo alle spalle — e in parte nella realtà odierna — la tradizione e la concezione di un carcere separato dalla società, in cui a volte la società non vuole specchiarsi per nascondere la propria cattiva coscienza. Nel passato c'è stato un carcere persino «negato» dalla

società. Il carcere non è mai stato, nella nostra storia, così aperto come adesso: il pullulare — già ricordato in un'altra recente discussione — dei rapporti, delle iniziative e dei convegni all'interno del carcere, la stessa opera dei rappresentanti delle istituzioni che stanno allacciando un positivo rapporto con la realtà carceraria, lo rende certamente più aperto che nel passato. Per pervenire a quella immagine e a quel modello del carcere, veramente coerente con lo Stato di diritto e con la società democratica che con i connotati dello Stato di diritto intendiamo costruire, è necessario che, in mezzo all'opinione pubblica, a cominciare da chi la rappresenta, vada avanti la coscienza della grande importanza di tale problema. È necessario che il carcere si apra alla comunità esterna e che gli enti locali assumano il ruolo e l'iniziativa che sono in grado di svolgere e che in parte la legge delega ad essi in funzione del collegamento con la realtà penitenziaria. È un passaggio indispensabile perchè tutti i cittadini, anche quelli colpiti dalle leggi dello Stato, siano uguali davanti alla legge e rispetto alla nostra società. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, chi mi conosce sa che non amo nè le iperboli e le esaltazioni, nè i discorsi lunghi che possono essere svolti anche da altri; nè fuori dal Parlamento, nè, ancor meno, nel Parlamento, nel quale bisogna saper rispettare i limiti di tempo dei lavori e i limiti dell'attenzione individuale. Volentieri mi sarei pertanto astenuto dall'intervenire in discussione generale, soprattutto dopo i perspicui discorsi già pronunciati in quest'Aula e dopo che questa mattina il senatore Ricci e gli altri intervenuti hanno posto in luce la filosofia dell'odierno provvedimento e il suo ancoramento alla Costituzione, ai principi generali del nostro ordinamento in materia di pena detentiva e di recupero sociale del condannato e di sostituzione della pena detentiva, quando non ne-

cessaria, con altre pene o misure. Senonchè l'evento rappresentato dal disegno di legge portato all'esame dell'Assemblea è, a mio sommo avviso, di tale portata da farmi ritenere doverosa una sia pur breve ulteriore presa di posizione, e indurmi così a non rispettare l'astensione dall'iperbole di cui dicevo all'inizio. Credo che la Commissione giustizia, con la messa a punto del testo unificato dei disegni di legge, entrambi di iniziativa parlamentare, n. 23 e n. 423 o, per essere più esatti, con la costruzione di un testo interamente nuovo, o quasi, di riforma della riforma penitenziaria, contenuta nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, abbia posto in essere uno dei testi legislativi più importanti e significativi dell'intera legislatura. In ogni caso essa presenta, al vaglio dell'Assemblea, un testo profondamente meditato nelle proprie origini e nel proprio fondamento, messo a confronto con l'esperienza dei magistrati di sorveglianza, del Ministero di grazia e giustizia, degli operatori penitenziari e, nella misura consentita, degli stessi detenuti. Redatto con una attenzione meticolosa e con una tecnica ineccepibile e tale che, pur collocandosi nel solco della citata legge penitenziaria e dei suoi principi ispiratori, per nulla modificati, oltre che nel solco della dolorosa ma forse necessaria esperienza dell'articolo 90 di quella legge, dovuta agli anni dell'emergenza, conduce tuttavia quello spirito informatore e quelle dolorose esperienze a conseguenze ulteriori e più pertinenti, approfondendo la riforma del 1975 nei suoi elementi essenziali, arricchendola di alcuni contenuti e risolvendo il problema della sorveglianza speciale dei detenuti che compromettono l'ordine e la sicurezza degli istituti secondo criteri indubbiamente più appropriati di quelli espressi negli anni passati con le disposizioni attuative dell'articolo 90 e con lo stesso articolo 90 del quale si propone l'abrogazione e la sostituzione con un più congruo articolo 41-bis (vedi articolo 10 del disegno di legge).

Di tutto questo hanno gran merito i senatori tutti della Commissione giustizia, ma in primo luogo il relatore senatore Gallo, del quale vorrei augurarmi che tutti i colleghi

abbiano potuto leggere o possano leggere, se già non lo hanno fatto, la magistrale e veramente chiarissima relazione; il senatore Ricci, sempre così puntuale nella formulazione di adeguati testi di legge e così appassionato interprete dei contenuti della riforma; il vice presidente della Commissione, senatore Gozzini, primo presentatore del primo disegno di legge, oggi unificato, e poi promotore di quelle altre riforme tanto più vaste ed impegnative, su cui il nuovo testo si articola.

Merito grandissimo ha anche il suo dicastero, onorevole Ministro, che, sotto la guida e la costante, preziosa, simpatica, me lo lasci dire, partecipazione del sottosegretario di Stato senatore Ciocce, ha contribuito, mettendo a disposizione, come ha fatto per altri comitati ristretti, l'opera ed i suggerimenti preziosi di valorosi suoi esperti e collaboratori, primo fra tutti il consigliere Luigi Daga.

La relazione del collega Gallo è così bene impostata e svolta che si farebbe male a distaccarsi dalle sue linee così precise e convincenti anche dal punto di vista della impostazione e del metodo, oltre che, come è ovvio, dei contenuti. Le due grandi esperienze dell'ultimo decennio che hanno portato alla nuova legge sono, da un lato, la constatata necessità di sperimentare la partecipazione al trattamento, cardine della riforma del 1975, ad onta delle ben note teorie critiche dell'ideologia del trattamento — che io personalmente non condivido, come ho spiegato in altre sedi, e che comunque non possono trovare ingresso nella nostra legislazione, dato il precetto costituzionale sulla rieducazione del condannato — e ad onta delle prove indiscutibilmente negative a cui non poteva non esporci una popolazione penitenziaria tanto eccedente gli spazi e le strutture disponibili, oltre che commista ad una altissima percentuale di detenuti in custodia cautelare; e dall'altro la necessità di individualizzare e sottoporre al principio di legalità gli irrigidimenti della vita carceraria resi qualche volta indispensabili da imprevedibili esigenze di ordine e di sicurezza.

Tutta la prima parte della relazione Gallo, incentrata sul significato del reinserimento sociale del detenuto e sulla necessità di agevolarlo facendo capo alla sua collaborazione

e pertanto allargando anche il campo delle misure alternative alla detenzione, è di ampia giustificazione alle riforme proposte in entrambi i campi e in vista del duplice obiettivo preecedentemente enunciato. Occupano, in questa prospettiva, uno spazio di primaria importanza l'impostazione sempre meno clemente di talune misure, delle vecchie come delle nuove — intendo qui riferirmi ai permessi-premio che già erano stati proposti dal Governo con un provvedimento *ad hoc* nella passata legislatura — ed il ruolo veramente cospicuo assegnato alla magistratura di sorveglianza, una delle articolazioni più benemerite della nostra magistratura, un ruolo tuttavia che, quando si tratta di imputati, si raccorda, come è ovvio, a quello dell'autorità giudiziaria che procede nei confronti degli imputati medesimi.

I contenuti della riforma proposta all'Assemblea sono, come accennavo, ricchi, variati, profondi e qualcuno potrebbe apparire, quanto a misura, coraggioso. Posso dire, peraltro, che essi sono stati meditati e rimeditati fino all'ultimo, in un'opera qualche volta di autentica macerazione durata fino a un'ora prima dell'inizio della discussione generale in quest'Aula, come dimostra anche la cospicua serie di emendamenti presentati, pur dopo tanto attento lavoro, da senatori di vari Gruppi politici e dallo stesso relatore. Ne farò una disamina rapidissima solo per porre in luce quei punti che mi sembrano più meritevoli di attenzione.

I primi quattro articoli sono dedicati al regime di sorveglianza particolare destinato ad occupare quasi tutti gli spazi oggi di pertinenza dell'articolo 90, secondo criteri, come già ho detto, di individualizzazione e di legalità. Aggiungerò, anche secondo criteri di concretezza e di effettività. Non a caso, con uno degli emendamenti ai quali ho fatto riferimento, proponiamo di eliminare il riferimento alla pericolosità del soggetto sottoposto al regime di sorveglianza particolare, che ci sembra fonte di possibili valutazioni troppo generiche o troppo poco ancorate ai fatti.

Naturalmente il nuovo articolo 14-*bis* contenuto nell'articolo 1 si occupa anche degli elementi di fatto a cui deve potersi fare

riferimento quando il detenuto di cui trattasi non si trovi già in cattività ma provenga dalla libertà.

Prevediamo anche un regime di reclamo al tribunale di sorveglianza senza effetto sospensivo e un procedimento con tanto di difensore e di intervento dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Con gli articoli 3 e 4 (nuovo articolo 14-*quater* e modifiche all'articolo 18 della legge vigente) abbiamo cercato di essere molto precisi nella determinazione delle restrizioni previste e di quelle legalmente escluse. Ci auguriamo di non avere sbagliato neanche nei particolari e comunque la materia, negli anni trascorsi, si era rivelata troppo delicata ed infiammabile per non dover essere sottoposta ai rigori del principio di legalità.

Consapevoli delle difficoltà dell'amministrazione, ci siamo occupati anche di prevedere i trasferimenti per quei casi in cui il regime non sia possibile nell'istituto dove il detenuto si trova, ma abbiamo posto la condizione del minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari. Tra parentesi, dico che non mi sentirei di aderire alla proposta del valorosissimo collega De Cataldo, pure ispirata a nobili intenti, soppressiva di quel comma.

Trascorrendo da questa materia alle altre, non mi soffermerò sui particolari attinenti al lavoro all'esterno e alla determinazione delle mercedi, se non per rilevare, quanto al primo, il ribaltamento della situazione vigente, partendosi dalla regola della prestazione d'opera senza scorta e dall'eccezione fondata su motivi di sicurezza e, quanto alla seconda, che la Commissione, pur consapevole di alcuni principi fondamentali in gioco, ha voluto mantenere alcune regole che possono rappresentare un anche minimo incentivo per le imprese ad assumere manodopera di detenuti, e ciò ovviamente nell'intento di favorire quell'opera di reinserimento sociale che già oggi incontra molteplici difficoltà.

Ho già accennato alla fondamentale novità rappresentata dai permessi-premio, che per il Senato come tale non è una novità, avendo esso già preso in esame nella scorsa legislatura il disegno di legge n. 1691 presentato

dal precedente Ministro. Si tratta della possibilità, ovviamente per i detenuti non pericolosi e che abbiano tenuto una condotta costantemente ispirata a senso di responsabilità e correttezza, di ottenere permessi di durata non superiore ogni volta a 15 giorni e tale che non si superino i 45 giorni in ogni anno di espiazione, per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Ognuno intende che cosa stia dietro ognuno di questi aggettivi: la tentata soluzione, per questa via, di problemi angosciosi del carcere, senza rinunciare all'esecuzione della pena e alle sue conseguenze.

Un'agevolazione più ampia come durata è prevista per i detenuti minorenni, mentre alcuni presupposti più rigorosi sono sanciti per i condannati alle pene più elevate, soprattutto quando si tratti di soggetti che abbiano riportato condanne o siano imputati per delitti dolosi commessi durante l'esecuzione di pene o di misure restrittive di libertà. La relazione Gallo spiega così bene la proposta estensione dei permessi-premio anche ai condannati all'ergastolo (dopo dieci anni di pena, lettera *b*, seconda parte, del nuovo articolo 30-*ter* contenuto nell'articolo 9) che sarebbe veramente fuori luogo aggiungerci una sola parola. Forse la parte più qualificante, o una delle più qualificanti ed ardite del disegno di legge, è rappresentata da queste estensioni delle misure alternative alla detenzione, introdotte per la prima volta nel nostro sistema giuridico, mentre da tempo figuravano e funzionavano in altri sistemi, dalla citata legge penitenziaria n. 354 del 1975.

Gli articoli (contenuti negli articoli 11 e 12) 47 e 47-*bis*, quest'ultimo concernente i tossicodipendenti o gli alcooldipendenti aventi in corso un programma di recupero, introdotto con il decreto-legge di un anno addietro, sono stati, soprattutto il primo, notevolmente modificati ed è stato ad essi aggiunto un articolo 47-*ter* (articolo 13 del presente testo) concernente il nuovo istituto della detenzione domiciliare. Analoghe e non meno profonde modificazioni hanno subito, secondo le proposte della Commissione, gli articoli relativi alla semi libertà, alla cosiddetta liberazione anticipata e alla remissione

del debito. Per quanto attiene all'affidamento in prova al servizio sociale, tutti ricordano le critiche rivolte in più tempi e da più fonti contro le esclusioni sancite esclusivamente, in nome di una più intensa prevenzione generale, per i condannati per determinati delitti. Il fatto che la Corte costituzionale abbia respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale presentate — anche per le analoghe esclusioni in materia di ammissione alla semilibertà — non era certo un argomento contro la nostra volontà riformatrice. La Corte, tra l'altro, aveva giudicato secondo il suo criterio costante, per cui di certe disparità di trattamento oggettivamente esistenti è arbitro il legislatore. A noi è sembrato che la natura del delitto per cui si è stati condannati sia, in certa misura, estranea a tutto il quadro dell'esecuzione penale e delle sue finalità. Ci siamo, invece, preoccupati dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata o di una sua scelta di criminalità, anche al di fuori di tale collegamento, quale è pur sempre possibile, ma in uno degli emendamenti proponiamo la soppressione dell'espressa previsione oggi contenuta nell'ultimo periodo del comma secondo dell'articolo, sotto il profilo della sua inutilità, visto che il provvedimento può essere adottato soltanto sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto e nei soli casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni a cui si accompagna, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Un'altra restrizione che viene a cadere con la riforma proposta dalla Commissione è quella concernente la affidabilità dei soggetti al servizio sociale anche quando nei loro confronti siano state disposte, per il periodo successivo all'espiazione della pena, misure di sicurezza detentive. In fondo si è dovuto constatare in questo, come in altri punti, che la legge del 1975 non aveva allineato i nuovi istituti ai concetti fondamentali ispiratori della riforma di un istituto più importante, rappresentante l'ultimo gradino del trattamento progressivo: la liberazione condizionale. La riforma del novembre 1962 era,

sotto taluni aspetti, più avanzata di quella di tredici anni dopo. Ora l'armonia logica e sistematica è ristabilita — ripeto — in questo come in altri punti che per brevità tralascio.

Gli altri tre cardini delle innovazioni dell'articolo 47 (contenuto nell'articolo 11) sono rappresentati dall'elevazione del tetto di pena dei condannati per reati meno gravi, per i quali si prevede che l'affidamento passi dai due anni e sei mesi attuali ai tre anni, dalla diminuzione del periodo di esperimento in carcere da tre mesi a un mese e soprattutto dall'ammissibilità dell'affidamento anche a chi abbia una precedente, positiva esperienza carceraria, non necessariamente legata alla condanna di cui si tratta.

In questo quadro dell'affidamento in prova al servizio sociale, ci sembra da approvare l'emendamento del senatore Gallo tendente a renderne presupposto obbligatorio il risarcimento del danno alla vittima, in quanto possibile. Da condividere sembra anche l'altra importante modifica in tema di affidamento in prova del condannato tossico od alcooldipendente, di cui all'articolo 47-*bis* (articolo 12 del disegno di legge), introdotto — come ho già ricordato — col decreto-legge dell'aprile 1985, per effetto della quale si dà la possibilità della comunità terapeutica o di servizio analogo anche a chi non solo abbia in corso il programma, ma intenda sottoporvisi. Sono altri passi significativi questi verso l'attuazione di interventi da tempo invocati dagli esperti e dai quali speriamo di poter vedere, anche in relazione a strutture creande e non solo rispetto a quelle esistenti, esiti positivi.

Con il proposto articolo 47-*ter* (articolo 13 del disegno di legge) dovrebbe fare ingresso nella nostra legislazione, sia pure per limitate categorie di persone, la detenzione domiciliare, sino ad oggi conosciuta solo nel campo del diritto processuale, quale alternativa alla custodia in carcere, o nel diritto penale come situazione di mero fatto, collegata al solo rinvio temporaneo della pena inflitta, secondo il sistema degli articoli 146 e 147 del codice penale. Il nostro progetto non solo giova a colmare una illogicità del sistema, non solo restringe gli inutili od eccessivi

spazi della pena detentiva secondo linee generali universalmente suggerite, ma coordina puntualmente l'innovazione con i menzio-

nati articoli del codice penale, unificando la competenza per gli istituti in essi previsti presso il tribunale di sorveglianza.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue VASSALLI). Ci auguriamo che il Senato accolga anche questa importante proposta.

I passi avanti in tema di semilibertà sono indicati anch'essi nella relazione del senatore Gallo, sobria senza nulla tralasciare, completa senza indulgere a retoriche o a richiami superflui. L'istituto, introdotto nel 1975 dopo essere stato già da tempo sperimentato in altri paesi dell'Europa occidentale, viene meglio coordinato, da un lato, con l'affidamento in prova e, dall'altro, con la liberazione condizionale. Per il condannato all'ergastolo un nostro emendamento propone, rispetto al testo presentato in Assemblea, una elevazione del minimo di pena scontata da 18 a 20 anni. Così pure altro emendamento, di cui discuteremo a tempo debito, se occorre, sopprime puramente e semplicemente l'attuale ultimo comma dell'articolo 48 della legge n. 354.

Importantissimi sono gli articoli 51-bis e 51-ter, proposti con gli articoli 16 e 17 come inserimenti nella legge vigente. Le loro ragioni e i loro contenuti sono illustrati egregiamente nella relazione: essi sono frutto dell'esperienza e dei suggerimenti provenienti dai magistrati di sorveglianza e dagli studiosi appartenenti all'amministrazione. Diciamo solo che colmano, in modo che a me sembra tecnicamente ineccepibile, due gravi lacune dell'ordinamento vigente nel campo delle misure alternative, sia in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione di libertà, sia in tema di provvedimenti provvisori di cessazione della misura di favore in quei casi in cui tale cessazione si impone.

Non abbiamo lavorato, onorevoli colleghi, solo in un'ottica clemenziale o di cieca fiducia nella rieducazione, ma anche con il dovu-

to realismo sorretto da un tecnicismo e da un'attenzione indiscussi.

Tralascio il principio del computo dei permessi e delle licenze nella durata della pena detentiva, di cui all'articolo 18 del disegno di legge, nonché le pur importanti innovazioni proposte in tema di remissione del debito, e passo all'ultima delle misure alternative vere e proprie, cioè alla cosiddetta liberazione anticipata. Qui non solo ci siamo allineati — come era ovvio e doveroso — alla sentenza della Corte costituzionale concernente i condannati all'ergastolo — ricordo che analoga previsione, prima della decisione della Corte, era contenuta nel disegno di legge Gozzini — ma abbiamo compiuto un salto che potrebbe suscitare discussioni: dai 20 giorni per semestre di possibile scomputo di pena siamo passati ai 45 giorni e dunque anche ad una possibilità massima di scomputo di pena di tre mesi ogni anno. Anche qui, però, ci siamo dati cura, ancora con un emendamento approntato ieri, di evitare interpretazioni arbitrarie ed eccessive. Le ragioni per le quali raccomandiamo l'adozione di queste pur incisive innovazioni sono illustrate nella relazione.

Nulla dirò sui compiti degli uffici e dei magistrati di sorveglianza e su quelli del tribunale di sorveglianza, che proponiamo di sostituire all'attuale sezione. Mi basta il grande conforto di vedere attuata quella crescente giurisdizionalizzazione della fase dell'esecuzione penale per cui ho cominciato a battermi, come scrittore di cose penali, 45 anni or sono e senza mai desistere. Mi è motivo di soddisfazione, inoltre, ancora una volta, l'elevato tecnicismo con cui la Commissione presenta all'Assemblea i necessari coordinamenti.

Per concludere dirò che ci siamo avventurati non solo — come era indispensabile — nel campo del codice di procedura penale rispetto al necessario coordinamento con le procedure di cui agli articoli 633 e 647 di quel codice, ma anche in quello del codice penale, facendo scendere a 26 anni il limite per l'ammissione del condannato all'ergastolo alla liberazione condizionale. Non crediamo che questo sia un grave peccato sistematico, una volta che la liberazione condizionale è stata sempre ritenuta la fase finale della progressione del trattamento penitenziario verso il recupero sociale e la libertà. Nel merito, l'innovazione ci sembra opportuna, tenuto conto pure dei sistemi stranieri. Come risulta anche da un mio studio risalente al 1951, il termine fissato in 28 anni nella legge 25 novembre 1962, n. 1634, è il più lungo esistente al mondo.

Inoltre proponiamo con un importante emendamento — quello finale nel gruppo degli emendamenti presentati — una modifica dell'articolo 204 del codice penale in materia di accertamento della pericolosità — rivedremo però attentamente i singoli aspetti in sede di esame appunto degli emendamenti — anche ai fini di un eventuale intervento più incisivo volto ad allineare per tutti i casi di pericolosità presunta i principi dell'ordinamento a quei canoni che la Corte costituzionale ha finora sancito soltanto per i non imputabili e per i semi-imputabili.

Il tempo che avevo prefisso a questo mio intervento — forse del tutto inutile perchè puramente elogiativo del testo rassegnato dalla Commissione giustizia all'Assemblea — mi impedisce di soffermarmi su innovazioni minori, come pure sui numerosi emendamenti di cui svolgerò a tempo debito l'illustrazione; e solo se sarà indispensabile prenderò la parola per sostenerli.

Voglio solo ripetere che siamo convinti di aver compiuto un buon lavoro e di aver sottoposto al Senato un testo degno di considerazione e di approvazione, per il quale in ogni caso preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra, dal centro, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinto Michele. Ne ha facoltà.

PINTO MICHELE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, quasi tutti gli autorevoli colleghi intervenuti nella discussione che ci occupa hanno fatto puntuale riferimento alle comunicazioni rese sui problemi della giustizia dal ministro, onorevole Martinazzoli, nella seduta del Senato del 21 maggio scorso.

Anch'io vorrei brevemente riferirmi a così importante e significativo discorso ed in particolare alla dichiarazione secondo cui il contenuto della legge che stiamo esaminando, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, marcava — come ha detto il Ministro — il senso di una direzione non casuale, di una ricognizione accurata delle esigenze di correzione e di superamento emerse da un'esperienza più che decennale.

Aggiungeva il Ministro, nell'occasione, che il decreto-legge assumeva un rilevante significato nell'intento di raggiungere lo scopo di realizzare insieme l'esigenza della umanizzazione della pena e quella di garantire più adeguatamente moduli di vita ordinata all'interno delle carceri, sicchè legittimamente si poteva parlare, credo senza enfasi, più che di una modifica, di una seconda riforma dell'ordinamento penitenziario. Sono, perciò, d'accordo anche con il senatore Gozzini che nell'intervento di ieri riprendeva l'argomento e parlava di rivisitazione quasi completa dell'ordinamento penitenziario del 1975.

Queste affermazioni ci portano, ovviamente con la necessaria brevità, a ripercorrere le linee essenziali ispiratrici della legge 26 luglio 1975, n. 354, che ascrive a suo primo, significativo merito quello di aver regolato, per la prima volta in maniera corretta e con legge, una materia che, incidendo in modo essenziale su diritti costituzionalmente riconosciuti, era stata invece in precedenza sussumta ed affidata a norme meramente regolamentari.

Ma il pregio fondamentale della legge n. 354 era certamente quello di aver avviato in maniera concreta — ed io mi auguro ormai inarrestabile — il processo di attuazione dei principi costituzionali contenuti nell'articolo 27, sulla umanizzazione della pena e sulla sua funzione emendatrice. Certo, «carcere e rieducazione non sono termini

facilmente conciliabili», scriveva autorevolmente il presidente della nostra Commissione senatore Vassalli, nella prefazione ad uno studio del dottor Di Gennaro sull'ordinamento penitenziario e sulle misure alternative alla detenzione — era un commento alla legge del 1975 — per aggiungere che non basta, ovviamente, introdurre norme, che pure la coscienza civile suggerisce come fondamentali, se le strutture carcerarie dovessero rimanere quelle di sempre.

Occorre in ogni caso riaffermare, e riaffermare con forza, l'esigenza di una revisione delle basi stesse del ricorso alla pena detentiva, «nell'intento di limitare questo estremo, costoso e degradante rimedio» — sono parole del senatore Vassalli — «ai casi in cui esso è veramente indispensabile per la necessità di un giusto processo e per la tutela della collettività».

Occorre riprendere anche il concetto che autorevolmente stamane ripeteva il collega senatore Ricci quando faceva espresso riferimento alla necessità che il carcere diventi l'*ultima ratio* e che sia necessario l'approfondimento e l'impegno per ricercare adeguati surrogati del carcere stesso.

Su questa linea si è mossa e si è svolta la fatica non lieve — che è stata ricordata da tutti i colleghi e che io ho il dovere ancora di sottolineare — della Commissione giustizia, del Comitato ristretto, del relatore, senatore Gallo, ed anche del Ministro della giustizia e del sottosegretario, onorevole Cioce, i cui contributi sono stati sempre puntuali ed apprezzati dalla Commissione. Esempio raro, diceva ieri il senatore Gozzini, di collaborazione all'interno della Commissione tra maggioranza e minoranza, ma anche esempio raro di collaborazione tra il Parlamento ed il Governo, ed io mi auguro che questi esempi abbiano sempre più a ripetersi nel futuro per il valore ed il significato che vanno assumendo. Ma l'impegno della Commissione — lo ricordava pochi minuti fa il presidente Vassalli — non si è esaurito nell'approvare e nel licenziare il testo del provvedimento. È ripreso anche dopo — è stato già detto — sino ad un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Aula quando tutti insieme abbiamo riletto il testo del provvedimento, ciascuno apportan-

do quelle modifiche o quei suggerimenti che oggi il Senato dovrà definitivamente vagliare e valutare nella fondatezza e nella coerenza.

Non possono, infine, essere sottaciuti, onorevoli colleghi, due momenti, che sono già stati ricordati, del lavoro significativo della nostra Commissione: l'audizione, nelle sedute del 7 e 21 dicembre 1984, del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, dottor Nicolò Amato, e l'audizione, nella seduta del 29 gennaio 1985, di un gruppo di magistrati di sorveglianza per l'illustrazione di un documento che la Commissione stessa ha tenuto in larga considerazione e attenzione nella stesura definitiva del testo della legge. Da questo sforzo non comune, che è stato anche dispiegato in un arco di tempo lungo, ma proporzionato alla delicatezza e all'importanza della materia, è scaturito il disegno di legge di cui discutiamo e nel quale, se sono certamente riconoscibili imperfezioni e errori, credo che sia anche visibile l'impegno verso una progressiva diminuzione del costo di sofferenza inerente all'esecuzione della pena, come scrive il senatore Gallo nella sua relazione, che è stata definita splendida, estremamente apprezzabile, significativa e che vorrei aggiungere, ricercando altri termini per qualificarla, mai abbastanza lodata. Scrive il senatore Gallo: «Non tanto e non solo per la umanizzazione della pena ma anche come riverbero e riflesso e come conseguenza insieme della regolarità della condotta carceraria e della partecipazione dei condannati e dei detenuti alle attività di trattamento rieducativo e alla fine quindi alla realizzazione del loro reinserimento sociale». Sicchè sono pienamente da condividere le conclusioni e le osservazioni del relatore, quando afferma che compito e finalità della legge è quello di concretamente sollecitare nel condannato l'impegno a vivere in modo non conflittuale la relazione con gli altri e a riacquistare il senso della responsabilità verso se stesso e verso la società nel suo insieme. Questo concetto spiega e illumina in maniera veramente completa tutta l'evoluzione coerente ma, va detto, anche coraggiosa della innovazione premiale introdotta nel 1975, ma spiega anche l'intento di eliminare nelle misure previste ogni caratte-

re indiscriminatamente clementiale, ciò sia con il mantenimento di opportune esclusioni soggettive e oggettive da molti benefici previsti dalla legge, ma anche subordinando la maggior parte dei provvedimenti stessi all'accertamento, da parte della magistratura, della sussistenza del requisito della regolare condotta del condannato.

Va qui sottolineato lo spirito ed il significato della definizione che di regolare condotta la legge ha dato, nel senso che essa fa coincidere tale regolarità di condotta con la manifestazione costante del senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali. Se volessi riassumere in una espressione il significato di questo principio, direi che i benefici, per essere concessi, devono essere conquistati e meritati.

Dopo questa premessa sulla ispirazione dei principi generali della legge, vorrei soffermarmi più brevemente su alcune norme innovative introdotte nel nostro disegno di legge. Sono state già ricordate quelle relative agli articoli 5 e 6, cioè all'organizzazione del lavoro interno ed esterno delle carceri. L'articolo 15 della legge n. 354 del 1975, nell'individuare e descrivere gli elementi di trattamento del condannato e dell'internato, affiancava all'istruzione, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive anche il lavoro, senza dimenticare che tutto dovesse avvenire agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Una innovazione significativa ed importante, non solo perchè cresceva le forme del trattamento — lavoro, religione e istruzione — ma perchè queste, da contenuto del trattamento, ne divenivano elementi; non esaurivano, perciò, le altre possibili iniziative volte ad assicurare l'attuazione del dettato costituzionale, pur se si sottolineava il rilievo di questi elementi, ed in particolare del lavoro, come mezzo irrinunciabile per assicurare la continuità di una pratica e di una esperienza professionale o il suo apprendimento, che, mentre agevola lo sforzo di superare il non facile momento della detenzione e dell'internamento, prefigura — ed io aggiungerei: «prepara» — specie se sostenu-

to da un orientamento di costruttiva partecipazione sociale, la vita futura in un clima di riconquistata libertà personale.

La nuova formulazione dell'articolo 21, proposta e realizzata nell'articolo 6 del disegno di legge del quale stiamo discutendo, accentua la portata e la finalità del lavoro esterno ed espressamente richiama il dettato dell'articolo 15 sul trattamento. Perchè il lavoro raggiunga la pienezza dei suoi risultati, deve essere svolto in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi che la legge si prefigge. Da qui — e non è di lieve momento sul piano psicologico — la prevista estensione a tutti i detenuti ed internati della norma, già limitata ai soli minori di anni 21, secondo cui l'avviamento al lavoro esterno debba avvenire senza scorta, salvo i casi nei quali, per necessità di sicurezza, la scorta stessa sia prevista come necessaria. Significativa è anche l'estensione dell'ammissione al lavoro esterno anche per gli imputati, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Si supera così, con questo inciso della legge, una interpretazione che aveva mantenuto oscillante la giurisprudenza nel passato circa l'applicabilità, anche agli imputati, della norma sulla facoltà di espletare il lavoro all'esterno del carcere. È da condividere, allora, l'auspicio formulato dal senatore Gozzini, che si diffonda l'istituto del lavoro all'esterno dell'ambito del carcere e che l'auspicata diffusione possa intervenire soprattutto per le garanzie connesse all'intervento ed alla regolamentazione dell'istituto da parte dell'autorità giudiziaria.

Non va sottaciuta, in ordine al problema della determinazione delle mercedi, una innovazione prevista nell'ultimo comma dell'articolo 22, nella formulazione prevista, dell'articolo 7 del disegno di legge, relativa alla possibilità, da parte dell'apposita commissione, di stabilire il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuito e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati lavoratori che frequentino corsi di scuola d'obbligo o di istruzione e formazione professionale, ove tali corsi si svolgano all'interno di istituti penitenziari durante l'orario di lavoro.

Una rapidissima riflessione, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, credo vada svolta sull'articolo 9, in particolare per quanto attiene ai cosiddetti «permessi premio». Difendo la definizione del «premio» perchè è in relazione alla capacità ed alla volontà di conquistarsi un beneficio. L'articolo 9 del nostro disegno di legge prevede l'estensione del premio anche in ordine ai giorni. Vorrei, onorevoli colleghi, non per onore di firma, ma per assunzione di responsabilità, ricordare che fui portatore ed illustratore nella Commissione dell'emendamento volto ad estendere i termini del beneficio sino a portare ogni permesso premio ad un massimo di quindici giorni, per complessivi 45 giorni in un anno. So — ed anche ieri è risuonata nell'Aula del Senato una voce di critica da parte del senatore Filetti — che sull'estensione si sono già appuntate critiche e perplessità, perchè si può sostenere che in tal modo si concorra a diminuire — se non addirittura ad elidere — il significato dolorifico ed afflittivo della pena. Credo che, se fossimo stati più avari nella concessione di questo premio, una eccessiva limitazione sarebbe risultata in contrasto con lo scopo dichiarato, ma anche reale, della concessione dei permessi, cioè di consentire — lo ripeteremo fino alla noia — di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro e forse — era il caso di aggiungere — per assecondare comprovate ragioni di salute. Non può sfuggire — osserva il senatore Gallo nella sua relazione — l'importanza del permesso come strumento predisposto anche per ovviare, sia pure parzialmente, al grave problema sessuale dei detenuti. La norma, così come proposta, ha sollevato anche problemi per l'ultima parte dell'articolo che concerne la sua estensione agli ergastolani. Ritengo che sia necessaria una riflessione: quanto tempo è occorso, quant'acqua è passata sotto i ponti da quando, come osserva il Di Gennaro, non era nemmeno ipotizzabile la possibilità che un detenuto, per qualsivoglia ragione potesse temporaneamente prendere contatto con la sua famiglia, nell'ambiente di origine durante l'esecuzione della pena e ciò non tanto per ragioni di sicurezza, per timore di evasione, quanto piuttosto per l'estraneità di una ipo-

tesi del genere alla concezione della pena detentiva nella cultura tradizionale, una concezione di sostanziale chiusura in cui la dimensione psicologica del confinamento e del distacco dal mondo degli altri rimaneva una caratteristica essenziale ed irriducibile.

Io vorrei ricordare che il Senato della Repubblica, nel dicembre 1973, proprio in occasione dell'esame della legge che fu poi approvata nel 1975, aveva previsto questo permesso, sia pure limitato a cinque giorni, per i detenuti e per gli internati e la motivazione era espressa, significativa ed altamente morale, al fine, cioè, di mantenere le loro relazioni umane. La Camera dei deputati cancellò questa norma, ma noi siamo profondamente convinti o fermamente fiduciosi che questo istituto e le procedure previste per conseguire i benefici, in particolare la necessaria regolare condotta da parte del condannato, eserciteranno un'autentica e benefica rivoluzione nel sistema penitenziario del nostro paese.

Debbo anche aggiungere che è prevista, al terzo comma dello stesso articolo, una definizione di altissimo valore morale. È stato già sottolineato nell'intervento di stamane dal collega senatore Ricci il fatto che l'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento. Io mi sono permesso, insieme ai colleghi della Commissione, di suggerire un emendamento per la eliminazione dell'inciso «per i minori» nel senso che, se è vero che l'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento, non credo che sia possibile limitare esclusivamente ai minori, anche se questi ne hanno bisogno più degli altri, l'esigenza di essere seguiti dagli educatori e dagli assistenti sociali in collaborazione con gli operatori sociali nel territorio. Si tratta perciò di una norma che proprio per il suo significato non può prevedere la esclusione indiscriminata e generalizzata degli adulti da ogni opportuno intervento del servizio sociale.

Da ultimo, vorrei affrontare il discorso della detenzione domiciliare. Anche qui, non per citare se stessi perchè sarebbe di pessimo gusto, ma cogliendo le stimolazioni della parte più significativa, più provveduta, più

coraggiosa della dottrina e anche della vita vissuta nella pratica e all'esperienza professionale, avevo predisposto un disegno di legge che prevedesse l'estensione della detenzione domiciliare anche ai condannati con sentenza definitiva e fu il relatore senatore Gallo a dissuadermi dalla sua presentazione perchè aveva intelligentemente compreso che questa norma — che, ovviamente, non era affatto suggerita in via originale ed esclusiva da chi ha l'onore di parlarvi — poteva trovare adeguata sistemazione e più sollecito inserimento proprio nella legge di cui ci occupavamo.

Ed è così nata anche questa parte significativa ed estremamente importante della estensione dell'istituto della detenzione domiciliare anche alla fase della esecuzione, con la estensione, che noi abbiamo previsto con un emendamento, anche ai minori degli anni 21, ove sussistano determinati requisiti e determinate condizioni, perchè essa sia praticata.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, io dovrò rapidamente avviarmi alla conclusione di questo intervento. Certo vi sono tantissimi altri temi: come quelli, per esempio, sollevati stamane dalla collega Ongaro Basaglia, della donna detenuta, dei figli in carcere e dei figli fuori dal carcere o quelli che attengono alla qualificazione del personale, alla riforma del corpo degli agenti di custodia, temi di estremo interesse. Non posso avere la pretesa di riguardarli tutti, specie essendo stati essi esaminati così lucidamente nella completa relazione del senatore Gallo.

Mi rimane soltanto da sottolineare un aspetto: le riforme delle leggi, come le leggi stesse, sono ovviamente degli strumenti che lo Stato mette a disposizione della società per raggiungere determinati scopi, ma non sono esaustivi. È giusto ed è bene che accanto alle leggi si apprestino gli strumenti. Vorrei dire al senatore Ricci che passi notevoli sono stati fatti sul piano delle strutture e sul piano anche del personale. Certo non basta. Alla Camera si sta discutendo il problema della legge di riforma del corpo degli agenti di custodia che è stato definito riduttivo nel suo contenuto; ma nulla vieta, come abbiamo fatto noi, di partire da alcuni punti base

— questa legge ne è un esempio — e di arricchire, sul filo maestro della sua tessitura, la ampiezza dei programmi e dei problemi che pure affiorano alla nostra attenzione e al nostro impegno.

È dell'altro ieri l'approvazione, da parte della Commissione giustizia del Senato, della legge che eleva di altre 2.000 unità il Corpo degli agenti di custodia. Non è tutto, ma è molto; è la incidenza rimarchevole e significativa che la strada imboccata è quella giusta: spetta ovviamente a ciascuno di noi sostenerla.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, sento di dover chiedere scusa per il tempo impegnato ed anche per la disorganicità degli argomenti esposti, ma credo che questo sia il risultato, ovviamente non voluto, ma contorto e contraddittorio di un'ansia di brevità e di un impegno di concisione che si scontrano, invece, con la consapevolezza della importanza, del rilievo e della problematicità dei temi trattati.

Ho ritenuto di dare un modesto contributo di attenzione ad una legge, ma la mia è soprattutto la testimonianza del Gruppo della Democrazia cristiana intorno a questa legge, testimonianza di ammirazione per il lavoro del relatore, della Commissione e del Ministro, intendendo anche assicurare il Senato che il nostro sforzo, come Gruppo, non si esaurisce ovviamente nell'annuncio di un voto positivo, ma nella consapevolezza che questa legge crea per noi nuovi impegni e nuovi doveri. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto esprimere il profondo senso di soddisfazione per il generale, caldo consenso che il testo di legge, che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea, ha riscosso. Vi sono state, come era inevitabile, alcune accentuazioni, alcuni rilievi, ma il fondo dimostra come vi sia una

sorta di concentrazione di opinioni intorno ad un provvedimento che è profondamente innovativo, ma che, nello stesso tempo, non dimentica il passato e, più precisamente, quel passato prossimo che nasce dalla legge n. 354 del 1975. Occorre ricordare a questo proposito che il *nomen iuris* di questo testo è proprio: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354...», ad una legge, cioè, che ha veramente segnato una svolta, un tornante decisivo in tutta quanta la riflessione sulle funzioni, gli scopi e i contenuti del magistero penale. Non parlo soltanto della pena, ma desidero volutamente parlare di magistero penale perchè il campo coperto dalla legge del 1975 andava ben oltre l'istituto della pena e delle conseguenze sanzionatorie che alla pena si affiancano.

Desidero anche ringraziare tutti coloro che sono stati soverchiamente generosi nei confronti di una relazione che non ha voluto essere altro che la fedele registrazione, il protocollo delle discussioni estremamente intense, raffinate, approfondite che non da me — io prendevo appunti — sono state svolte, bensì da tutti i colleghi della Commissione giustizia. Al riguardo, debbo innanzitutto ringraziare il professor Giuliano Vassalli, del quale non posso mai dimenticare il sorriso con il quale ascoltò la mia lezione di libera docenza tanto tempo fa — allora eravamo tutti e due molto giovani e la differenza di età è veramente minima — in qualità di commissario. Oltre al presidente, professor Giuliano Vassalli, desidero ancora ringraziare il senatore Raimondo Ricci, che ha dato un apporto quanto mai intenso, prezioso, efficace e anche emotivamente sorretto a questa legge che egli ha profondamente sentito. Desidero poi ringraziare i colleghi tutti e, in particolare, il senatore Michele Pinto, le cui osservazioni sagaci e preziose troveranno una particolare riprova in un importantissimo emendamento che egli, nella continua riflessione che ha accompagnato la elaborazione di questo provvedimento legislativo, ha presentato proprio ieri.

Desidero, inoltre, ringraziare le senatrici Alessandra Codazzi ed Ersilia Salvato, intervenute con una puntualità della quale siamo veramente grati a queste colleghe che hanno portato, non dico la loro esperienza di don-

ne, perchè mi sembrerebbe riduttivo e profondamente contrario a tutto ciò che io intendo e penso al riguardo, ma la loro esperienza di persone particolarmente a contatto con realtà umane. E qui come dimenticare il senatore Mario Gozzini, che è stato il promotore, la persona da cui ci è venuto l'impulso ad una rimediazione su temi ai quali egli ha nobilmente, generosamente e tanto proficuamente ed efficacemente per la collettività, dedicato la propria vita.

A questo punto voglio ricordare, e mi è gratissimo farlo, l'apporto del Ministro Guardasigilli e del sottosegretario, onorevole Cioce, che è stato un apporto — occorre enunciarlo in tutta chiarezza — di persone che hanno illustrato alla Commissione le opinioni, i punti di vista e i programmi del Governo, ma con una disponibilità a convincere e ad essere convinti, a discutere, che ne ha fatto — mi consentano gli onorevoli colleghi di dirlo — non tanto e non soltanto i rappresentanti del Governo, quanto due colleghi di Commissione particolarmente attenti ed impegnati in un lavoro comune.

È un grazie, questo, che debbo rivolgere di tutto cuore al Ministro e al Sottosegretario ed alla loro *équipe* di studio formata da valorosissimi magistrati i quali hanno apportato innovazioni di cui la Commissione non ha mai mancato di tenere il dovuto conto.

Onorevoli colleghi, voglio solo aggiungere l'espressione di un senso di acquietamento, di corsa compiuta da parte di chi da decenni si è sempre battuto per un concetto di pena che non si identificasse nella pena detentiva, in quello che in un lontano congresso di diritto penale internazionale — tenutosi mi pare nel 1974 a Roma e che precedette immediatamente il mio arrivo in tale città come insegnante universitario — avevo avuto modo di qualificare «il giardino zoologico umano». Ho sempre pensato che si trattasse di una mancanza di fantasia, la quale, in ultima analisi, è una mancanza di carità perchè la fantasia significa appropriarsi delle posizioni altrui, viverle, ripercorrerle; e non farlo significa mancare di carità. Ho sempre pensato che si trattasse di tutto ciò quando la previsione penale, l'istituzione penale sembrava fare riferimento immancabilmente e inevitabilmente alla pena della reclusione.

Intendiamoci, come tutte le cose che hanno una radice storica, la reclusione nasce come un progresso, un guadagno di civiltà rispetto a pene che appartengono ad epoche antecedenti a quelle in cui l'istituto carcerario viene a istituirsi e a fondarsi. Non vi è dubbio che il carcere ha rappresentato — basti ripensare a Cesare Beccaria — un momento di progresso nell'evoluzione delle istituzioni e degli istituti di diritto penale, ma non vi è dubbio, altresì, che continuare a rimanere fermi a questa prospettiva significa proprio misconoscere quelle ragioni d'ordine storico che avevano portato dalla gogna o dalla pena corporale al carcere, nonchè le enormi possibilità che uno Stato moderno possiede di articolare la propria reazione alla criminalità. Lo Stato moderno ha tutta una serie di possibilità, che non si traducono e non si esauriscono certamente e soltanto nell'istituto carcerario, ineliminabile per determinate fasce di soggetti, ma tale da non dover costituire più l'epicentro della reazione, della risposta statutale al fenomeno della criminalità.

E, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto alla nostra attenzione muove proprio da questo doppio intento: quello di assicurare, accanto alla pena detentiva, una gamma di sanzioni che oggi si definiscono «alternative» e che vengono a rappresentare l'adattamento, l'aggiustamento della sanzione alla personalità del reo, e al tempo stesso l'intento di assicurare quella flessibilità alla pena criminale in senso stretto di cui ha or ora fatto parola, da par suo, il senatore Ricci.

Non vi è dubbio che tale personalizzazione della sanzione penale — perchè di questo si tratta, e ho avuto occasione di farvi cenno già nelle brevissime parole che ho premesso, prima dell'inizio della discussione generale, alla presentazione del disegno di legge — risponde ad un precetto di ordine costituzionale: quello — torno a dire — della natura personale della responsabilità penale, sul quale non rifletteremo mai abbastanza. Affermavo già prima dell'apertura della discussione generale che vanno bene e sono opportuni tutti gli studi che tendono ad una rilettura del nostro testo costituzionale, purchè rimangano intatte quelle che ne costituiscono

le norme più vitali, le norme che marcano quel senso di profonda civiltà per cui, come disse Calamandrei, ci riconosciamo italiani. In una magnifica prefazione a «*Dei delitti e delle pene*» immediatamente dopo la Liberazione, Calamandrei afferma infatti una cosa bellissima, e cioè che «è quel senso di umanità nella giustizia per cui ci riconosciamo italiani».

Le norme in questione sono proprio quelle che marcano il senso per cui ci riconosciamo italiani, e quando i padri della Costituzione hanno scritto quel bellissimo testo dell'articolo 27 non indulgevano a tentazioni retoriche o a mascheramenti ideologici, ma volevano veramente tracciare una strada che è stata lunga da percorrere.

Anche questa, onorevoli colleghi, è cosa che non deve troppo stupirci, perchè sono profondamente convinto che soprattutto l'attuazione delle idee, più che le idee stesse, non nasce, come Minerva, dalla testa di Giove: l'attuazione delle idee — e quella dell'articolo 27 della Costituzione è una grande idea — nasce quando si verifica e si realizza tutto un complesso di condizioni (economiche, politiche, sociali, storiche) anche tormentose le quali portano alla verifica di quella che viene, in un primo momento, accolta come una pura e semplice proposizione di principio e che invece, man mano, ci si rende conto deve essere inverata e attuata in norme di diritto positivo.

Ripensiamo, onorevoli colleghi, a quella storia così ancora presente nella esperienza giuridica degli uomini della mia età per cui si è passati dal concepire le norme costituzionali come mere indicazioni programmatiche a norme di diritto positivo effettivamente vigenti e che come tali dovevano trovare puntuale ed immediata applicazione. Ma questa applicazione è possibile soltanto quando il convincimento nasce da una situazione d'ordine storico — torno a dire — economico, politico, sociale che conduce ad accogliere i principi che vengono affermati a mo' di proposizioni di fondo. Ed allora ecco che, in questo modo, la Costituzione cessa di essere una sorta di fregio sul bianco frontone della Repubblica e diventa veramente ciò che deve condurci e guidarci in questa legi-

slazione d'ordine e di immediata applicazione.

Dunque, personalizzazione, che è di estrema importanza, ma che può condurre ad un grosso rischio che proprio nel disegno di legge sottoposto alla loro attenzione, onorevoli colleghi, noi abbiamo cercato di evitare. Il rischio è il seguente: la soggettivazione estrema della sanzione penale può condurre ad una dimensione amministrativa della sanzione penale stessa, che di volta in volta viene ad adattarsi a quelle che sono le particolarità del caso concreto, rischiando di porre presupposti di arbitrio, presupposti, in ultima analisi, di Stato di polizia. Ecco allora che la personalizzazione perseguita attraverso la flessibilità, l'adozione di tutta una serie di misure alternative viene completata, e vorrei dire trova la sua giusta dimensione, nel quadro della progressiva giurisdizionalizzazione del sistema. Si è voluto attribuire un carattere e una potestà di natura giurisdizionale ai vari provvedimenti che debbono accompagnare questo svolgimento nel tempo della sanzione. Ciò è avvenuto attraverso innovazioni che sono di carattere importante per valutare appieno questo disegno di legge, con l'attribuzione di tutta una gamma di compiti, che vengono puntualmente delineati nelle norme costitutive del disegno, alla magistratura di sorveglianza, che sfocia in quel tribunale di sorveglianza con piena dignità di sezione. Ma non è solo questione di parole, perchè cambiare il nome e attribuire al giudice ciò che prima poteva non essere del giudice a nulla approderebbe se non si instaurasse ciò che noi riteniamo essere un processo, cioè una dialettica, una possibilità di contraddittorio, una possibilità di reclamo, che è quanto ci siamo sforzati, onorevoli colleghi, di attuare in questo disegno di legge.

Non sto a ripercorrere, perchè l'hanno fatto, e assai meglio di me e con parole tanto più precise, i colleghi tutti che mi hanno preceduto, quelli che sono gli svolgimenti attraverso i quali il disegno snoda la sua trama. Voglio solo dire che si tratta di una congerie, di un testo, di un *corpus* che, pur avendo una sua innegabile compiutezza, è però ricco di aperture e verso il diritto pena-

le sostanziale e verso il diritto processuale-penale. Non a caso il Ministro quando ha fatto le sue comunicazioni, ricordate poco fa dal collega Pinto, sullo stato della giustizia, aveva ritenuto di poter e di dover affiancare, seppure in prospettiva, il disegno sull'ordinamento penitenziario al nuovo codice di procedura penale che rappresenterà veramente l'architrave della costruzione di questa disciplina dell'ordinamento penitenziario e che non viene a porsi come un qualcosa di estraneo o di disturbante o deviante in maniera fastidiosa grazie al lavoro magnifico che il relatore della legge delega sul codice di procedura penale, senatore Coco, ha svolto nella nostra Commissione.

Siamo ormai — e lo possiamo dire — pervenuti ad una rilettura — quanto mai attenta e puntuale, ma non polemicamente intesa a rifondare da capo ciò che magnificamente il più delle volte era stato svolto dai colleghi della Camera — che ci conduce di fronte all'ultima direttiva del testo pervenuti dalla Camera dei deputati, quindi con una prospettiva di conduzione a termine di questi lavori in tempi che ci auguriamo assai brevi. Ma dicevo che ci sono anche aperture sul diritto penale sostanziale e questo avviene non soltanto perchè in questa legge sull'ordinamento penitenziario ci occupiamo delle sanzioni penali che fanno parte del diritto penale sostanziale oltrechè della loro attuazione ed esecuzione, ma anche perchè, come tutta la riflessione giuridica più moderna ed avvertita ha avuto occasione di sottolineare, dalla riflessione sulla sanzione, sulle modalità, sui contenuti della sanzione non possono non trarsi insegnamenti per ciò che concerne la costruzione delle fattispecie condizionanti questa sanzione. Sarebbe ipotizzare un meccanismo assurdo ed inerte quello di concepire l'universo, il mondo delle fattispecie condizionanti come assolutamente avulso da quello delle fattispecie condizionate: le une influenzano le altre e viceversa.

E allora, onorevoli colleghi, senza sottrarre tempo alla replica conclusiva a questa discussione generale dell'onorevole Ministro, anche perchè gli emendamenti su cui dovremo discutere sono molti ed estremamente penetranti, nel senso che senza sovvertire

minimamente, come avranno già potuto constatare, la struttura, il senso e il significato del disegno di legge nel testo che sottoponiamo alla vostra attenzione, ne rappresentano uno sviluppo, una sorta di coordinamento e di armonizzazione quanto mai — ad avviso sommo di chi vi parla — opportuno, mi auguro che si possa procedere sollecitamente nella discussione di questi emendamenti.

Prima di concludere, però, mi è doveroso ricordare che occorre procedere alla correzione di un vero e proprio errore materiale per quanto concerne il testo dell'articolo 10, il quale prevede un articolo 41-*bis*. Nel testo sull'ordinamento penitenziario la Commissione aveva unanimemente accolto l'emendamento proposto dal collega senatore Filetti, che ieri, con il garbo che gli è consueto, ha ricordato l'omissione alla quale eravamo pervenuti, non facendo espressa menzione della modifica da lui proposta. È una modifica di importante entità ma che si traduce, nel contesto, in una variante assolutamente minima. Laddove si legge: «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravissime situazioni di emergenza», su sollecitazione del collega Filetti, la Commissione aveva accettato la seguente dizione: «in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza». Ritengo, con il permesso del Presidente, che si possa parlare di correzione di errore materiale, come tutti i colleghi della Commissione potranno ricordare. A proposito dell'ordine del giorno n. 2 presentato ed illustrato dal senatore Gozzini, è inutile dire, per tutte le cose che ho già detto e che si proiettano anche sul contenuto di tale ordine del giorno, che il relatore è favorevole all'ordine del giorno stesso, al quale anzi si permette di esprimere il suo più caldo e convinto consenso. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, signori senatori, tocca anche a me, e lo faccio molto volentieri, esordire con i ringraziamenti e gli apprez-

zamenti. Credo — non perchè non fossero sinceri gli altri — che i miei possano essere ritenuti più disinteressati perchè l'apporto che ho fornito, in questo viaggio, è molto marginale. Mi definirei un «soldato delle retrovie» e pertanto credo, nel distribuire lodi, non essendovi coinvolto, di essere più creduto. Le lodi sono indirizzate verso il relatore e verso tutti i senatori che più direttamente ed impegnativamente si sono occupati della redazione di un testo, in progresso lungo l'itinerario del confronto in Commissione, e desidero aggiungere un particolare ringraziamento al sottosegretario Cioce, che ha seguito direttamente ed assiduamente i lavori del comitato ristretto e al presidente Vassalli, la cui autorevolezza, pazienza ed attenzione per tutte le opinioni e i contributi, hanno rappresentato, ancora una volta, un punto di sintesi estremamente proficuo. Sarei tentato di fermarmi qui per assecondare l'economia dei vostri lavori se non fosse che credo apparirebbe una diserzione il silenzio su alcuni temi che inevitabilmente, ma giustamente, si sono affrontati nel dibattito in quest'Aula. E ritengo di dover sottolineare un particolare apprezzamento per tutti gli intervenuti.

Esporrò alcune brevissime osservazioni e lo faccio con qualche circospezione, avendo appreso, dalla lettura dei giornali di stamattina, che autorevolmente si ritiene inopportuna la circostanza che un Ministro possa avere opinioni e che addirittura si permetta di manifestarle. Affermo ciò senza reattività, con una punta di malinconia perchè mi pare che occorrerebbe essere reciprocamente più attenti su problemi che esigono l'impegno onesto di ciascuno e non certo una sollecitazione di divisioni, spesso inutile e qualche volta strumentale. Si è necessariamente preso le mosse, nella valutazione dei contenuti di questo disegno di legge, da quella tappa fondamentale che è la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975. Abbiamo ascoltato definizioni diverse; a me era accaduto di parlare di una seconda riforma, altri hanno parlato di una riforma della riforma, ma questa mi sembrerebbe una espressione un poco più controversa. Immaginare che

siamo di fronte alla riforma della riforma del 1975 potrebbe quasi far dubitare della circostanza che si siano voluti abbandonare i principi ispiratori della prima, il che non è; tutt'altro, è un prolungamento, un aggiustamento nato dalla realistica considerazione dell'esperienza che nel frattempo abbiamo fatto, dei suoi limiti e delle potenzialità offerte da una situazione che oggi è in un modo ma ieri era in un altro.

Tutto sommato questo è il tema che in termini critici sollevava la senatrice Ongaro, ed io comprendo bene lo spirito e l'attenzione del suo intervento in cui ella ci invitava a considerare la disparità fra l'ambizione e la realizzazione. Questo è certamente un invito che va ascoltato. Non ho mai immaginato che chi si coinvolge nella politica abbia dalla sua parte la consolazione della profezia: ha a che fare con i rimorsi delle realtà non attuate, con le distanze appunto fra le dichiarazioni, i propositi, i gesti ed i comportamenti.

Peraltro, vorrei osservare che forse un tanto di equilibrio va colto anche su un altro versante, tenderei cioè ad escludere che una cultura troppo tagliente non rischi di perdere qualcosa senza guadagnare nulla e credo che tanto più su questo terreno convenga impegnare, non un eccesso di sentimento o di ideologia, ma direi quel tanto di ragionevolezza umana che sia capace di mettere insieme tante cose, anche quelle più distanti. I gesti, le opinioni, i convincimenti, i comportamenti degli uomini sono così fatti, si legano su un ordito così sottile e complicato che le cose nobili stanno insieme a quelle ignobili, le cose grette insieme a quelle generose. Voglio dire che sarebbe tutto sommato una strada vulnerabile ed inerme quella che immaginasse da una parte una minoranza colta, sensibile che riesca a contrapporsi ad una maggioranza di opinione pubblica gretta, fredda, lontana, distante da questi problemi. Se non c'è questa capacità di composizione, di raccolta di opinioni e di sentimenti anche divergenti, temo che allora il cammino diventi più difficile.

In questo senso credo che fosse giusta la sottolineatura che poneva ieri il senatore Gozzini: è importante che sia stato lui a

farla, lui che è più innocente di tutti su questo terreno, quando osservava che non bisogna far immaginare alla gente che si tratti qui di «aperture» (uso l'aggettivo che prima pronunciava il senatore Vassalli) puramente clemenziali, di generosità indiscriminata, arbitraria, immotivata. Credo che convenga, su scelte che sono fondate appunto su una intelligenza delle cose, su una ragionevolezza umana, far capire alla gente che non si tratta di gesti che non hanno riscontri, che non hanno ritorni; occorre convincere di più coloro che stanno fuori, che il modo in cui le persone vivono dentro le carceri, e i modi in cui soprattutto ne escono, ridondano a vantaggio, persino da un punto di vista gretatamente utilitaristico, della società.

Credo che occorra trovare queste convergenze di interessi senza andare a valutare se alcuni sono più belli e più puri e altri meno esaltanti. Tale convinzione nasce appunto dalla capacità di una misura, di un equilibrio e insieme — e torno allora a sottolineare la giustezza dell'osservazione critica della senatrice Ongaro — di una capacità di realizzare, di non consegnare delusione dopo la illusione.

In questo senso aveva certamente ragione il senatore Ricci affermando che molto anche di questa riforma sarà affidato alla sua gestione amministrativa. Occorre un chiarimento, perchè si è anche giustamente detto che si riduce il territorio dei gesti amministrativi e si aumenta l'intervento del ruolo della giurisdizione: su questo terreno debbo dire che vi è sempre stata, da parte mia, un'assoluta consonanza di opinioni; certamente però vi sono profili della gestione di questa riforma che riguardano proprio una qualità amministrativa, se possibile, un poco diversa da quella che ancora oggi viviamo.

Ho sempre considerato che c'è una scarsa attenzione alla qualità dell'amministrazione nel nostro paese; la politica è distratta, rispetto a questi problemi: sembra che siano cose che non riguardano nessuno o magari riguardano soltanto l'opposizione, allorchè si tratta, peraltro legittimamente, di chiarire che le posizioni erano chiare e invece le fedeltà sono state ambigue, o non esaurienti.

A me parrebbe di capire che forse c'è dell'altro, non tanto una divisione di ruoli, talvolta un poco convenzionale.

Ho ricordato qualche volta — e quindi chiedo scusa se questo qualcuno lo ha già ascoltato — una metafora zoologica che mi pare di dovere all'amico Bausi, il quale mi diceva di un millepiedi che, essendo afflitto da sciatica, aveva deciso di farsi curare da un gufo sapiente, che passava per un grande clinico, e che lo consigliò di diventare bipede; ma richiesto del come, con le tante zampe che si ritrovava, potesse diventare un bipede, il gufo rispose seccato che lui aveva dato una risposta politica, ideologica e che i problemi tecnici non lo riguardavano.

Ecco, credo che nella nostra cultura politica ci sia questa limitatezza, credo che certamente occorra un recupero, e che ci sia una massima responsabilità dell'Esecutivo per questo profilo. Una responsabilità che risulterebbe più chiara (e dunque più denunciabile nei casi in cui la situazione lo richieda) se vi fosse attenzione anche nelle scelte legislative ai risvolti amministrativi delle scelte stesse, tenendo conto che tutte le cose si tengono. È difficile immaginare che si sia fatto e si stia facendo tutto quello che occorre per quanto attiene, per esempio, alla condizione degli agenti di custodia nelle carceri. Che gli agenti di custodia vengano pagati per il lavoro straordinario con la paga di un terzo di quella che percepisce la polizia di Stato è dovuto anche alla non marginale, non lontana circostanza che con le leggi fatte anche da questo Parlamento — e, consentitemi di dire, anche con le opinioni e le pressioni di questi sindacati — nel pubblico impiego accade che lo straordinario lo prendono tutti quelli che non lo fanno, mentre non ci sono i soldi per pagare quelli che lo straordinario lo fanno, perchè una scelta imprevedibile ha fatto in modo che gli straordinari diventassero una parte dello stipendio regolare, dopodichè lo Stato è stato costretto a porre un tetto invalicabile alla quantità di ore di straordinario. Il risultato, ahimè deplorevole, è che non abbiamo oggi i fondi, i modi, le regole che ci consentano di pagare chi davvero lo straordinario lo fa. Ed era, mi pare, già evidente da tempo, da quando le

scelte si sono fatte, che comparare su questo terreno la polizia e gli agenti di custodia non era utile, per la ragione che la sorveglianza che gli agenti di custodia debbono garantire in carcere è una sorveglianza che si svolge nell'arco delle 24 ore della giornata e dunque non era misurabile sulle scelte, sui parametri che si sono definiti per altre situazioni.

Ma vorrei fare un altro esempio; riguarda un tema, che pure è stato evocato qui dalla senatrice Ongaro, di straordinaria importanza anche dal mio punto di vista: la medicina e la assistenza sanitaria nelle carceri. Anche su questo versante ci troviamo in una condizione che ha risvolti culturali problematici. Proprio la settimana scorsa ho partecipato, certo non con grande entusiasmo, ma con grande attenzione, ad un convegno di una organizzazione che si qualifica come organizzazione dei medici penitenziari. Ciò testimonia una tendenza a qualificare una peculiarità della medicina penitenziaria. So bene che si tratta di una posizione controvertibile, anche se tendo a credere che certamente la peculiarità della situazione in cui si opera offrirà pure un qualche elemento di tipicità per il tipo di lavoro che si svolge. Però, anche in questo settore, quali sono le condizioni oggettive? Ci troviamo di fronte ad una spesa che di anno in anno in sede di bilancio viene ritenuta alta, ad una resa di servizio assolutamente non rassicurante e all'indicazione che si dovrebbe — come del resto mi sembra sia stabilito in qualche legge — fare affidamento sul servizio sanitario nazionale.

Credo che tutti possano comprendere le difficoltà che si incontrano quando si tratta di affidare un detenuto alle cure del servizio sanitario nazionale. Credo non sia difficile rendersi conto delle ostilità, delle riluttanze determinate da tante amministrazioni, sulla base di tante ragioni anche vere, e del pronostico, abbastanza facile, che si potrebbe fare quando immaginassimo una rinuncia di quel poco che oggi facciamo e che secondo me, invece, andrebbe un poco più qualificato: non ho dubbi che, nella situazione data, le esigenze sanitarie dei detenuti sarebbero le ultime ad essere prese in considerazione, essendo essi gli ultimi in ogni modo ed essendo, a me pare, il servizio sanitario nazio-

nale nella sua realtà attuale orientato soprattutto a risposte rispetto ai bisogni più clamorosi e più forti che si pongono nei confronti di questa struttura istituzionale. Quindi credo anch'io che questo sia un problema che va affrontato e mi parrebbe di capire che andrebbe affrontato appunto non secondo delle pregiudiziali che pretendano di essere tutte simmetriche, tutte cartesiane, tutte risolte, ma piuttosto con una capacità di commisurare realtà, gradualità e traguardi da cogliere, salvaguardando anche un tanto di tipicità della medicina penitenziaria quando questo non significhi la pretesa di una chiusura che è spesso l'anticamera di un'altra pretesa assai più disumana: quella di utilizzare il materiale umano che si ha a disposizione nel segno di talune sperimentazioni e di talune presunzioni. Credo comunque che alcune culture, che pure esistono in questo paese, siano ancora assai lontane da questo traguardo. Si tratta in questo caso delle stesse circospezioni che inducono taluni di noi non a negare l'ipotesi del trattamento, non a negare l'ideale del recupero, ma a constatare questa esigenza, questo valore, questa necessità, questo impegno civile, anche qui senza un eccesso di pretesa.

Credo che valga ancora una volta la evocazione del professor Giuliano Vassalli. Avendo scritto, alcuni anni fa, una presupposta presentazione di alcuni scritti, tra l'altro di Vassalli e di Bettiol, intorno al problema della concezione della pena di Aldo Moro, sono andato a rileggermi alcune cose scritte dal professor Vassalli su questo punto e mi sembra di poter dire che sarebbe difficile andare più in là della sua conclusione sulla pena come strumento che non può essere definito secondo un parametro ideologico unico ed esclusivo, cosa che a me pare inevitabile anche per la ragione che siamo qui a dibattere intorno ad un punto che mi sembra tocchi assai da vicino il mistero della condizione umana nella sua situazione più acerba. Ebbene, allora occorre mettere assieme queste cose e credo che anche alcune esperienze europee di questi anni, quelle che hanno maggiormente camminato lungo certi versanti e in talune direzioni, oggi ci confortano nel capire che il trattamento comunque non

può essere imposto, se non è accettato da una scelta interiore del detenuto o comunque della persona che è ad esso sottoposta. A me pare che questo sia il dato che occorrerebbe assecondare. In tal senso, io ho spesso parlato di umanizzazione della pena come presupposto, come condizione del recupero. Senza una vita un poco umana nelle carceri, infatti, non è possibile immaginare che questo risultato, non dico si possa cogliere, ma neanche approssimare. Sono stati fatti tanti gesti concreti in questa direzione ed io vorrei darne conto, sia pure molto rapidamente. Mi sembra questa l'occasione giusta — anche perchè alcune domande sono state poste — per spiegare come stanno le cose oggi su alcuni terreni particolarmente rilevanti.

Vorrei prima, però, aprire una breve parentesi per dire al senatore Gozzini che i miliardi, da lui ricordati e che sarebbero stati dirottati dal vecchio istituto alle nuove competenze delle regioni, risultano a noi essere poco più di dieci. Al riguardo, abbiamo in questi anni ottemperato ad una direttiva del Ministero del tesoro secondo la quale gli istituti di pena direttamente dovevano conferire alle rispettive tesorerie provinciali, che poi dovevano provvedere a trasferirli alle regioni, i proventi di tale cespite. Debbo dire, fra l'altro, che questa situazione ci ha creato non pochi problemi, mettendoci di fronte anche a qualche decisione — secondo me non del tutto appropriata — dei giudici di sorveglianza che ci ha indotto talvolta a lamentarcene nella sede giurisdizionale senza successo, perchè, per la verità, non era esatta la motivazione secondo cui, essendo stato abrogato quell'istituto, non si capiva perchè si dovessero consegnare ancora i soldi. Ci si dimenticava infatti che, pur abrogando quell'istituto, rimaneva invece l'esigenza di consegnare al nuovo istituto quelle dotazioni finanziarie, cosicchè il Ministro si è trovato spesso, e si trova ancora oggi, a dover corrispondere a questa pretesa senza avere i fondi corrispondenti.

Ma, dicevo, vorrei dar conto di come stanno effettivamente le cose. Ebbene, al 30 aprile 1986 si registra nelle carceri italiane la presenza di 43.850 detenuti. Non considero tale cifra disperante, per la ragione che in

quest'ultimo anno sembra si vada stabilizzando un numero medio di presenze senza che venga ancora assecondato quel *trend* in aumento che, viceversa, ha caratterizzato gli ultimi quattro anni della nostra esperienza carceraria.

Certamente, tale numero è alto, anche se credo si tratti di capire da quale punto di vista osserviamo la questione. Se noi volessimo fare una comparazione con la situazione esistente negli Stati Uniti d'America dovremmo, per esempio, percentualmente avere più di 100.000 detenuti nelle nostre carceri, il che dà conto di alcune cose negative, ma anche di alcune cose positive. Spesso infatti noi ci paragoniamo ad altre situazioni, tendendo ad immaginarle tutte migliori della nostra, mentre in realtà, poi, la realtà non è proprio così.

Ma vi è un altro dato di particolare significato, sempre riferibile al 30 aprile 1986, e cioè che di questi quasi 44.000 detenuti i «non definitivi» — parola brutta, per la verità, ma questo è il gergo — sono 23.334, mentre i «definitivi», cioè i detenuti in espiazione di pena, sono 18.438. In sostanza, nell'arco di un anno si è fortissimamente riequilibrato quello squilibrio, che ancora stamattina invece veniva denunciato dal senatore Ricci, tra detenuti in espiazione di pena e detenuti in attesa di giudizio. Ci avviciniamo di nuovo ad un rapporto quasi fisiologico — almeno, anche qui, secondo parametri europei — di 50 per cento e 50 per cento. Una ulteriore considerazione di queste cifre attraverso metodi più analitici ci consente di avvalorare anche di più tale circostanza, perchè una parte non del tutto inconsistente di questi «non definitivi» è formata in verità da detenuti ricorrenti per Cassazione. Ora, io non pongo alcuna questione di tipo teorico — ci mancherebbe! —: dico soltanto che certamente si tratta di detenuti in attesa di giudizio un po' particolari, che si avvicinano di più a quell'altra categoria di detenuti. Per questo profilo si va dunque realizzando — se almeno si stabilizzerà — un rapporto di grande interesse, segno di una correzione di rotta che ritengo molto significativa.

Un altro dato che porrei all'attenzione del Senato, proprio perchè credo convenga avere

il senso della storicità dei problemi, è la fortissima variazione della tipologia dei detenuti. Oggi abbiamo una popolazione carceraria che non si presta più in alcun modo ad un'interpretazione come quella tradizionale — anche e soprattutto nelle sue esasperazioni ideologiche — della visione dei detenuti come di una fissità di emarginazione, di cancellazione, di negazione, quasi di dannazione, di una difficoltà di classe, di rapporto economico ed altro. Abbiamo avuto un ringiovanimento straordinario — purtroppo — della popolazione dei detenuti. Il 35 per cento dei «non definitivi» è costituito da ragazzi tra i 19 e i 25 anni di età, mentre il 41 per cento è fra i 26 e i 35 anni. Bastano questi due dati per dar conto che oggi la popolazione carceraria italiana non è in alcun modo misurabile, ripeto, secondo antiche e tradizionali categorie.

Ciò da un lato comporta nuove difficoltà, ma dall'altro ha aperto anche nuove potenzialità. Occorre riconoscere che una vita sufficientemente ordinata come quella che abbiamo registrato nelle carceri in questi ultimi tre anni non è certamente e tanto meno in modo esclusivo accreditabile alle capacità di controllo, di custodia, di ordine imposto dalla struttura istituzionale. C'è qualcosa in più: c'è — mi pare — una qualche adesione alla condizione carceraria e questo credo sia un segno che deve essere fortemente considerato perchè permette nuove sperimentazioni e consente di essere insieme realistici e coraggiosi.

Si è parlato del lavoro in carcere. Anche qui abbiamo alcune cifre, purtroppo abbastanza deludenti. Sono quasi 12.000 i carcerati avviati al lavoro, ma devo subito chiarire che la stragrande maggioranza di costoro — più di 8.000 — è adibita ai cosiddetti servizi domestici, un eufemismo per dire in sostanza che provvedono a pulire nelle carceri, a far da mangiare e a cose di questo genere. Ciò significa certamente che in questo campo registriamo ancora uno scacco.

Nell'anno 1984-1985 abbiamo tenuto 177 corsi di addestramento professionale organizzati dallo Stato e dalle regioni ai quali hanno partecipato 2.418 detenuti, di cui 293 donne. Però — ed è stato già sottolineato —

occorre pur riconoscere che corsi per elettricisti, alfabetizzazione informatica, meccanici, montatori edili, ceramisti, rilegatori e restauratori di libri antichi, maglieria e cucito danno conto di un'enorme difficoltà a gestire davvero in termini moderni il problema della professionalità, che secondo me è ancora più importante di quello del dare lavoro oggi in carcere.

Se l'età della popolazione detenuta è quella che ho ricordato prima, mi pare molto chiaro che il problema pregiudiziale è quello non del lavoro, ma della costruzione di una professionalità per il lavoro. Allora quello dei raccordi con altre istituzioni centrali e con le regioni è certamente un problema decisivo.

Assecondiamo — vorrei assicurare alla senatrice Ongaro — ogni iniziativa di apertura verso l'esterno. Abbiamo rotto alcune incrostazioni, molte riluttanze amministrative, ad esempio sul tema delle cooperative che vengono costituite numerose da esterni ed interni. Certo, la constatazione da fare è, inevitabilmente, che questo accade utilmente e di più tutte le volte che vi è, accanto alla istituzione centrale, una grande somma di solidarietà, di impegno e di attività da parte degli organi locali e dei grandi centri di solidarietà e di volontariato privato. Mettere insieme queste potenzialità mi sembra una delle cose importanti da fare.

Sul terreno dell'edilizia carceraria, che ritengo decisivo — non si può immaginare di fare qualcosa di utile nelle carceri se abbiamo a che fare con condizioni ambientali che consentono a malapena di sopravvivere — vi è un programma di edilizia leggera, industrializzata, prefabbricata, che finalmente siamo riusciti a mettere insieme dopo due anni di discussione con il Ministero dei lavori pubblici sulla formazione del decreto interministeriale. Questo, per la verità, sarebbe un altro episodio da sottoporre alla riflessione parlamentare: avevamo ottenuto con la legge finanziaria del 1984 che lo stanziamento figurasse nel bilancio del Ministero della giustizia; la Camera dei deputati con un suo emendamento ha invece reinserito queste somme di denaro nel bilancio dei lavori pubblici; senza colpa di nessuno, immagino

— faccio solo una constatazione — è accaduto che abbiamo impiegato due anni a capire come potevano essere assunte insieme decisioni che consentiranno ora alcune realizzazioni.

Sono stati aperti negli ultimi tre anni dodici istituti: ad Ancona, Aosta, Avellino, Bologna, Busto Arsizio, Crotone, Livorno, Vicenza, Como, Brescia, Cagliari, parzialmente a Benevento. Entro giugno 1986 saranno aperti quelli di Teramo, di Taranto, di Benevento per intero; entro il mese di ottobre 1986 quelli di Prato e, a Torino, delle Vallette, quest'ultimo particolarmente atteso e importante.

Abbiamo in costruzione, inoltre, i carceri di Sulmona, Agrigento, Lecce, Perugia, San Remo, Alba, Augusta, Catania, Larino, Milano, Vasto, Ancona, Castrovillari, Catanzaro, Civitavecchia, Cremona ed altri ancora di cui vi risparmio l'elenco: si tratta comunque di 45 stabilimenti carcerari che dovrebbero entrare in funzione tra la fine del 1986, il 1987 e il 1988, con una proiezione fino al 1990. Se questi tempi verranno rispettati, dovremo immaginare al 1990 un circuito carcerario davvero al livello delle aspettative che tutti noi ci poniamo.

Concludo questa disordinata esposizione di riflessioni, stimolate soprattutto dal vostro dibattito. Sottolineavo l'esigenza di porre storicamente i problemi cui ci troviamo di fronte, ed in questo senso, credo, va letta anche la riforma, molto importante, ablativa dell'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario del 1975. Mi corre peraltro l'obbligo — e credo di poterlo fare, poichè penso di potermi quanto meno riconoscere la circostanza che non abbiamo più prorogato l'articolo 90 non appena si sono poste, pure con qualche rischio, le condizioni di superare una scelta che anche a me sembrava problematica dal punto di vista della stessa istituzionale — di ricordare che l'articolo 90, quali che siano state in qualche momento le modalità di realizzazione (mi riallaccio a quanto diceva ieri il senatore Ferrara quando parlava sulla dissociazione dicendo che non occorrerebbe dimenticare il perchè di talune risposte alle provocazioni reali della storia di quegli anni), non è servito per una volontà di brutalità

inutile dello Stato e nemmeno — aggiungo — per garantire l'ordine dello Stato nelle carceri, ma è servito a garantire l'incolumità e la vita dei detenuti, per isolare alcuni elementi i quali, non appena venivano «socializzati», come primo gesto di socializzazione ammazzavano l'amico vicino di cella. Quindi anche su questo terreno, nel momento stesso in cui superiamo quella situazione, non bisogna demonizzarla più di quanto non sia necessario. Se non si capisce da che punto si parte è anche difficile immaginare a che punto si arriva.

Vorrei chiudere dicendo un'ultima cosa, che del resto già tutti hanno ricordato. Molto di quello che ancora può cambiare in carcere non dipende tanto da quanto si fa dentro il carcere, ma da quello che cambia fuori. Il carcere è l'ultima deriva, è il dato residuale di tante disfunzioni che appartengono al processo penale, che appartengono ad una serie di ragioni che non si recuperano entro le mura di un istituto di pena, ma esigono invece impegno convinto su tanti punti della istituzione e della coscienza civile. Questo non significa immaginare che occorre un solo gesto risolutivo, e la prova di questa scelta sta proprio nel ritenere che si può oggi agire su un punto dell'istituzione utilmente, coraggiosamente, con un effetto anche di trascinarsi o quanto meno di armonizzazione, senza l'impazienza di un cammino che si possa dichiarare già fatto se ancora non si è cominciato a percorrerlo.

Certo l'esito di questa grande apertura dipenderà molto dal modo in cui verrà gestita da tutti. Se ho una preoccupazione è di capire come faremo a realizzare il raccordo tra momento giurisdizionale e momento amministrativo secondo questa nuova direttrice, non rendendolo barocco, burocratico e insieme irresponsabile. Anche da parte del giudice di sorveglianza occorrerà una attenzione straordinaria; ma, come è stato giustamente ricordato, possiamo contare oggi su una magistratura di sorveglianza che è certamente una delle espressioni più nobili della magistratura italiana, e questa è una garanzia per l'esito e il successo di questa legge, di questa scelta per la quale ringrazio ancora una volta tutti i senatori della Commissione giu-

stizia e tutti coloro che vorranno offrire in quest'Aula al testo l'avallo del loro convinto consenso. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Gozzini, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Gozzini, avendo espresso il relatore e il Governo parere favorevole al suo ordine del giorno n. 2, insiste per la sua votazione?

GOZZINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli articoli, confermo, come già rilevato dal senatore Filetti e ripreso anche dal relatore, che occorre rettificare un errore materiale all'articolo 10: là dove si parla di «gravissime situazioni di emergenza» si deve leggere, secondo quanto deciso dalla Commissione, «gravi situazioni di emergenza».

Prego adesso il senatore Covi di esprimere il parere della 5^a Commissione in merito agli emendamenti e in questa occasione di precisare anche quanto già contenuto nel parere di cui è estensore il senatore Colella relativamente all'ultima parte dell'articolo 23 del testo proposto dalla Commissione.

* **COVI.** Per quanto riguarda gli emendamenti presentati non ci sono obiezioni da parte della Commissione bilancio. Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione bilancio in data 23 aprile 1986, esso era favorevole salvo quanto riguardava il secondo periodo del penultimo comma dell'articolo 70 della legge n. 354 del 1975. Devo anzitutto precisare che si riferiva alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 70, così come è riformulato dall'articolo 23. Riguardo a tale formulazione restano le riserve della Commissione bilancio, in quanto non sussiste la copertura di una spesa che la Commissione stessa non è stata in grado di quantificare; essa, a detta del Tesoro, non è ingente, e comunque, non ha copertura. Confermo ciò e mi dispiace di inserire questo piccolo granellino di sabbia nella discussione

così ampia e così concorde che si è manifestata in Aula, in un'atmosfera distesa della quale comunque mi sento partecipe.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. (Regime di sorveglianza particolare). — I condannati, gli internati e gli imputati che per il loro comportamento risultano pericolosi per l'ordine e la sicurezza degli istituti o impediscono con violenza o minaccia lo svolgimento delle attività degli altri detenuti o internati, possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi.

Il regime di cui al comma precedente è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva.

Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso nell'istituto penitenziario, i condannati, gli internati e gli imputati che sono da ritenersi particolarmente pericolosi sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, sulla base di altri concreti elementi. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza alla ammini-

strazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo capoverso, con il seguente:

« I condannati, gli internati e gli imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti o con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati, possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi ».

1.5 RICCI, PINTO Michele, GOZZINI, SALVATO, GROSSI, BATTELLO, TEDESCO TATÒ, VASSALLI, GALLO

Al primo capoverso, sostituire le parole: « sei mesi » con le altre: « tre mesi ».

1.1 DE CATALDO

Al primo capoverso, sostituire le parole: « tre mesi » con le altre: « trenta giorni ».

1.2 DE CATALDO

Al quarto capoverso, sostituire le parole: « dieci giorni » con le altre: « tre giorni ».

1.3 DE CATALDO

Al quinto capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: « Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti compor-

tamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà ».

1.6 SALVATO, RICCI, PINTO Michele,
GOZZINI, GROSSI, BATTELO, TE-
DESCO TATÒ, VASSALLI, GALLO

Al sesto capoverso, fra la parola: «comunicato» e le parole: «al magistrato» inserire la seguente: «immediatamente».

1.4 DE CATALDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GALLO, *relatore*. Ritengo, e la Commissione, a partire dal presidente, è pervenuta a tale conclusione, che, essendo gli emendamenti tutti congegnati e redatti all'unanimità, si possa rinunciare all'illustrazione degli emendamenti medesimi. Dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore De Cataldo, momentaneamente assente, mi farei carico io, come relatore. La proposta prevede di aggiungere la parola «immediatamente» ed è intesa a significare la particolare tempestività di una certa procedura.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha dato conto di un orientamento della Commissione che, ovviamente, non preclude ai colleghi che lo riterranno di intervenire per illustrare gli emendamenti. In mancanza di esplicita richiesta, tuttavia, gli emendamenti si intenderanno illustrati.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, mentre l'emendamento 1.4 è stato fatto proprio dal relatore.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GALLO, *relatore*. Il mio parere è ovviamente favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore De Cataldo e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 14-ter. (*Reclamo*). — Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole: « dieci giorni » con le altre: « cinque giorni »

2.1 DE CATALDO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « dieci giorni » con le altre: « cinque giorni »

2.2 DE CATALDO

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti questi emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 14-quater. (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). — Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.

Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per

almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto capoverso.

3.1 DE CATALDO

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto questo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ».

È approvato.

Art. 5.

1. Il sesto comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonchè delle condizioni economiche della famiglia.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto ».

È approvato.

Art. 6.

1. L'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. (*Lavoro all'esterno*). — I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza ».

È approvato.

Art. 7.

1. L'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. (*Determinazione delle mercedi*). — Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario ».

È approvato.

Art. 8.

1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: « facoltà » è sostituita con la seguente: « diritto ».

È approvato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dalla legge 20 luglio 1977, n. 450, è inserito il seguente:

« Art. 30-ter. (Permessi premio). — Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione.

L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e per i minori deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.

Nei confronti dei soggetti che durante la espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le di-

sposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.

La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso, sostituire la parola: « settanta » con l'altra: « sessanta ».

9.1 PINTO Michele, BATTELLO, RICCI, GALLO, GOZZINI, VASSALLI

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: « per i minori ».

9.2 PINTO Michele, BATTELLO, RICCI, GALLO, GOZZINI, VASSALLI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1 presentato dal senatore Gozzini e sugli emendamenti in esame.

GALLO, *relatore*. Il parere è favorevole sia all'ordine del giorno n. 1 sia ai due emendamenti.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il parere è favorevole.

GOZZINI. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Michele Pinto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Michele Pinto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 41-bis. (Situazioni di emergenza). — In casi eccezionali di rivolta o di altre gravissime situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso la applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto ».

2. L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: «Ministro di grazia e giustizia» inserire le seguenti: « , sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

10.1

DE CATALDO

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto questo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. L'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'articolo 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dall'articolo 4-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 47. (Affidamento in prova al servizio sociale). — Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al quinto comma, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il provvedimento non può essere adottato quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una sua scelta di criminalità.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma precedente. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

Se l'istanza di cui al comma precedente è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al primo comma, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sor-

veglanza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. Sono altresì revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimenti successivi ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « quattro anni ».

11.1

DE CATALDO

Al secondo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

11.2

RICCI, PINTO Michele, GOZZINI, SALVATO, GROSSI, BATTELO, TESCO TATÒ, VASSALLI

Sostituire il settimo capoverso con il seguente:

« Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare ».

11.3

IL RELATORE

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale ».

11.4

IL RELATORE

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 11.1 si intende decaduto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GALLO, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.2.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 47-bis. (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di pena di cui al primo comma dell'articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

Si applica la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.

Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio in-

dicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «di pena».

12.1 BATELLO, GOZZINI, RICCI, TEDESCO TATÒ, VASSALLI, PINTO Michele

Al terzo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo,

fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima».

12.2 IL RELATORE

Al quarto copoverso, sostituire le parole: «in corso» con l'altra: «concordato».

12.3 IL RELATORE

Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GALLO, *relatore*. Il parere è favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 47-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 47-ter. (*Detenzione domiciliare*). — La pena della reclusione non superiore a

due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

1) donna incinta o che allatta la propria prole;

2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

3) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente.

La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.

Se la condanna di cui al primo comma deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 47.

Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla

legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

Può essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel primo comma ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«...» persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia».

13.1 PINTO Michele, GALLO, RICCI, BATTELLO, GOZZINI, VASSALLI

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1 se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca».

13.2 IL RELATORE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GALLO, *relatore*. Il parere è favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Pinto Michele e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Il provvedimento non può essere adottato quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

14.1 SALVATO, PINTO Michele, GROSSI, RICCI, GOZZINI, TEDESCO TATÒ, VASSALLI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GALLO, *relatore*. Il parere è favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi affido al senatore Gallo ed esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre a quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. L'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 50. (*Ammissione alla semilibertà*). — Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47 se i risultati dell'osservazione di cui al secondo comma dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal quarto comma del presente articolo, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiaato almeno diciotto anni di pena.

Nei casi previsti dal primo comma la semilibertà può essere altresì disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale; in tal caso si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 47 ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti

ti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società ».

15.1 GROSSI, RICCI, GOZZINI, SALVATO, MARTORELLI, BATTELO, TEDESCO TATÒ, VASSALLI, PINTO Michele

Al quinto capoverso, sostituire le parole: « almeno diciotto anni di pena » con le altre: « almeno venti anni di pena ».

15.2 RICCI, BATTELO, GOZZINI, TEDESCO TATÒ, PINTO Michele, GALLO, VASSALLI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« La detenuta, madre di un figlio al di sotto dei tre anni, che rientri nella casistica prevista dal presente articolo, ha il diritto di usufruire, fino al compimento del terzo anno di età del figlio, dell'istituto per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ».

15.3 ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, CAVAZZUTI

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Il parere è favorevole sui primi due emendamenti.

Per quanto concerne l'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e da altri senatori, il relatore propone la seguente dizione: « Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ».

PRESIDENTE. Invito i presentatori a dichiarare se intendono riformulare l'emendamento 15.3, nel senso indicato dal relatore.

ONGARO BASAGLIA. Sì, signor Presidente, concordo perchè la sostanza è mantenuta.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.3, al quale aggiungono la loro firma i senatori Salvato e Codazzi, è dunque così riformulato:

Aggiungere, infine, il seguente capoverso:

«Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431».

15.3 ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, CA-
VAZZUTI, SALVATO, CODAZZI

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 15.3 nel nuovo testo.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al relatore anche per questo ultimo emendamento, il 15.3, sperando che poi abbiamo tempestivamente le case di semilibertà.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Ministro ci stia richiamando saggiamente alla realtà e non solo alle affermazioni di principio.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. In quel programma del quale davo conto ci sono certamente le case di semilibertà, però mi domando se per avventura...

SALVATO. È uno stimolo per una sollecita attuazione...

PRESIDENTE. Certo, capisco signor Ministro: si tratta di un diritto ma bisogna poi vedere se nel concreto è attuabile oppure no.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Grossi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.3.

LA VALLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA VALLE. Io sarei favorevole a questo emendamento, ma mi domandavo se non fosse opportuno predisporre un'alternativa nel caso in cui queste case di semilibertà non fossero disponibili, cioè prevedere una fase di transizione.

PRESIDENTE. Senatore La Valle, resta evidente che il diritto si esercita se e in quanto la casa sia praticabile, perchè in caso contrario mancherebbe il presupposto all'esercizio del diritto. Inoltre resta inteso, ovviamente, che non può esistere una alternativa all'alternativa, essendo già la semilibertà una alternativa in sè. L'emendamento riguarda le modalità di esecuzione della semilibertà che si auspica possano realizzarsi nella forma indicata.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Ongaro Basaglia e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). — Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva o di misura di sicurezza personale, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di

servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 47 o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 51-bis. — (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). — Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o al comma 1 dell'articolo 47-ter o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura».

16.1

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 51-ter. (Sospensione cautelativa delle misure alternative). — Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al capoverso, dopo la parola: «semilibertà» inserire le altre: «o di detenzione domiciliare».

17.1 RICCI, GALLO, VASSALLI, PINTO Michele, GOZZINI, BATTELLO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GALLO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 53-bis. (Computo del periodo di permesso o licenza). — Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto, il magistrato di sorveglianza ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il capoverso con i seguenti:

« Art. 53-bis. — (Computo del periodo di permesso o licenza). — 1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio ».

18.1

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 54. (Liberazione anticipata). — Al condannato a pena detentiva temporanea che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, una detrazione di pena di quarantacinque giorni.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del primo comma si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata ».

19.1 GROSSI, RICCI, GALLO, PINTO Michele, BATTELLO, SALVATO, GOZZINI, TEDESCO TATÒ, VASSALLI

Al primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

19.2 PINTO Michele, BATTELLO, GALLO, RICCI, GOZZINI, VASSALLI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GALLO, *relatore*. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Grossi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Michele Pinto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 20.

1. L'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. (*Remissione del debito*). — Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese ».

È approvato.

Art. 21.

1. L'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 68. (*Uffici di sorveglianza*). — Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie ».

È approvato.

Art. 22.

1. L'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). — Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché alla applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza.

Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale».

22.1 GALLO, VASSALLI, RICCI, GOZZINI,
PINTO Michele, BATTELLO

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GALLO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

1. L'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 70. (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza). — In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, nn. 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al quarto comma dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte di appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al comma precedente.

Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena. Per le trasferte, a partire dal 1° gennaio 1987, si applicano le norme relative ai giudici popolari della corte di assise di appello ».

Ricordo che a proposito di tale articolo è stata nuovamente segnalata dal senatore Covi, estensore designato del parere espresso dalla Commissione bilancio, una riserva da parte della stessa Commissione bilancio per quanto riguarda l'ultima parte dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso, per il motivo che manca l'indicazione riguardo alla copertura della spesa. Poiché la Commissione di merito dovrà risolvere questo problema, se non vi sono obiezioni, ritengo sarebbe opportuno procedere all'accantonamento del capoverso in questione e, quindi, anche dell'intero articolo 23, che potrà essere ripreso in esame dopo la votazione di tutti gli altri articoli del provvedimento.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di intervenire per dire che il modo estremamente *soft* con il quale il senatore Covi ha sottoposto alla nostra attenzione l'obiezione della Commissione bilancio e la cura che la Commissione aveva già posto nel predisporre il termine di applicazione dal 1° gennaio 1987 rendono possibile, proprio per quella fiducia che già ho conclamato nelle, non dirò infinite, ma numerosissime possibilità di uno Stato moderno di diritto, reperire un importo che, come il senatore Covi ha puntualmente ricordato, non è assolutamente eccessivo. Per tali ragioni, prego il signor

Presidente di voler mettere in votazione anche l'ultima parte dell'ultimo capoverso dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato la proposta del relatore, prima di decidere nel merito, ritengo di dover invitare il signor Ministro a pronunciarsi su tale proposta che, mi rendo conto, coinvolge profili molto delicati.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. La proposta avanzata dal relatore è senz'altro delicata, ma la mia risposta deve essere, invece, indelicata. Devo infatti esprimere un parere contrario, pur comprendendo, credo, molto precisamente le osservazioni del senatore Gallo e, quindi, i suoi pronostici non infausti rispetto ad una scelta difforme da parte del Senato. Ma io devo, appunto, attestarmi su una disciplina che anche recentemente, e credo giustamente, è stata impartita dalla Presidenza del Consiglio a tutti i Ministri della spesa. Per tale motivo, non posso accettare la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Data la dichiarazione resa dal rappresentante del Governo, che a parere della Presidenza è determinante, ritengo non sarebbe corretto procedere alla votazione dell'articolo 23, sul quale la Commissione bilancio ha espresso le anzidette riserve. Pertanto, se tale articolo dovesse rimanere nella attuale formulazione, si procederà, dopo aver accantonato l'articolo 23, all'esame degli articoli successivi.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, proprio in ossequio alla disciplina in tema di spese, che è stata più e più volte autorevolmente ricordata, e per riguardo al Ministro, che evidentemente avrebbe a sostenere la ripercussione immediata sul piano amministrativo del provvedimento, sui contenuti del quale però la Commissione è fermamente convinta, ritiro la proposta di votazione immediata dell'intero articolo 23.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Anch'io avrei preferito che si votasse il testo proposto dalla Commissione, ma mi rendo conto che, con la posizione presa dal Ministro, le ragioni che lei, Presidente, ha richiamato sono tali da non consentire che tale testo venga votato. Vorrei sapere però con precisione quale conseguenze avrebbe un suo accantonamento. Io credo, infatti, che in tutti noi sia il desiderio che questo provvedimento passi all'esame della Camera il più presto possibile, in quanto ha una sua urgenza. Pertanto, mi chiedo quando sarà possibile sciogliere la questione in modo tale da poter approvare una norma che è molto marginale, però importante nell'economia generale del provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di sentire l'opinione del Governo, vorrei risponderle, senatore Ricci, che nulla vieta che questo accantonamento sia puramente *ad horas*, essendo il Senato già convocato per questo pomeriggio.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, debbo dire, per informazione dei signori senatori, che non è che il Ministero della giustizia sia rimasto distratto su questo problema posto dal Tesoro. Il fatto è che non ci è riuscito di risolverlo positivamente sin qui ed io escludo che si possa riuscire a farlo in poche ore. Pertanto, vorrei sottoporre all'attenzione del Senato la seguente proposta, che non ritengo evasiva. Accoglierei un ordine del giorno in cui venisse impegnato il Governo a presentare un disegno di legge apposito che, oltretutto, credo avrebbe una struttura molto semplice e quindi potrebbe avere un *iter* parlamentare probabilmente più rapido di quello del disegno di legge che oggi esaminiamo. In tal modo, seguendo questa procedura, io potrei, nell'ambito delle indicazioni per il bilancio e la legge finanziaria del 1987 che già in questi giorni il Ministro del tesoro va raccogliendo, predisporre questo provvedimento e di conseguenza avere la copertura finanziaria. Mi sembra una strada utilmente percorribile per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Ritengo che il suggerimento dell'onorevole Ministro possa formare oggetto della riflessione che la Commissione di merito è pregata di fare. Pertanto, credo che la cosa più costruttiva, in modo che la decisione sia presa con tranquilla coscienza, sarebbe quella di accantonare momentaneamente l'articolo 23 ed inserire la sua votazione all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, possiamo sciogliere la riserva. Infatti, le ragioni illustrate dall'onorevole Ministro ci sembrano pienamente convincenti, soprattutto per quanto riguarda l'*iter* e per quello che potrebbe rappresentare l'eventuale ritardo nell'approvazione di un provvedimento che è da tanto tempo e da tanti atteso.

Pertanto, il relatore, a nome dell'intera Commissione, si permette di presentare il seguente emendamento all'articolo 23:

Sopprimere l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso.

23.1.

IL RELATORE

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Noi concordiamo con questo emendamento di cui auspichiamo l'approvazione, confidando nell'impegno del Ministro a presentare un disegno di legge apposito sulle trasferte degli esperti componenti il tribunale di sorveglianza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Se i colleghi ritengono suf-

ficiente la dichiarazione qui resa dall'onorevole Ministro, possiamo passare alla votazione dell'emendamento.

RICCI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 70-bis. (*Presidente del tribunale di sorveglianza*). — Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.

Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;

b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;

c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizi;

d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 68;

e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;

f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti ».

È approvato.

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 24 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 70-ter. (Nuove denominazioni). — Le denominazioni " sezione di sorveglianza " e " giudice di sorveglianza " di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: " tribunale di sorveglianza " e " magistrato di sorveglianza ".

Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo, delle somme necessarie, dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia ».

È approvato.

Art. 26.

1. L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 71. (Norme generali). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 70 della presente legge, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi seguenti.

Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di

proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore è nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.

Se l'interessato non è più detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 635 del codice di procedura penale.

Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 dello stesso codice ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si applica il

procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti».

26.1

IL RELATORE

Al quarto capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Se l'interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio».

26.2

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

1. L'articolo 71-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 71-ter. (*Ricorso per cassazione*). — Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza pronunciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 69, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, sesto comma, l'amministrazione penitenzia-

ria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

Su questo articolo è stato presentato, il seguente emendamento:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 71-ter. — (*Ricorso per cassazione*). — Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

27.1

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art....

«L'articolo 7, *quinqüies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dell'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è abrogato.

27.0.1

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena ».

È approvato.

Art. 29.

1. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la legge 12 febbraio 1975, n. 6.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: « 26 luglio 1975, n. 354 » inserire le altre: « il terzo comma dell'articolo 48 della stessa legge n. 354 ».

29.1

BATTELLO, RICCI, GOZZINI, TEDESCO TATÒ, VASSALLI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 19 della presente legge che modifica l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica a partire dal semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art....

« 1. L'articolo 204 del codice penale è abrogato.

2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa ».

30.0.1

PINTO Michele, GALLO, GOZZINI, RICCI, BATTELLO, VASSALLI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1, presentato dal senatore Pinto Michele e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CODAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODAZZI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per esprimere il voto favorevole della Democrazia cristiana a questa serie di modifiche all'ordinamento penitenziario e per sottolineare rapidissimamente alcuni aspetti.

Non c'è dubbio che se la civiltà di una società e di un popolo si riconosce dagli educatori e dal modo di comminare le pene, questo è indubbiamente un grosso passo

avanti che noi stiamo compiendo nella direzione del recupero del reo e quindi del riconoscimento della dignità della persona in qualunque condizione e del diritto che la persona ha di essere accompagnata nel suo reinserimento nella società civile.

In secondo luogo vorrei rilevare come sia importante — è stato sottolineato molto bene da tutti gli intervenuti — il fatto che alla pena carceraria, cioè a questa secca limitazione della libertà, vengano accompagnate altre misure, che diano la possibilità al condannato di poter più facilmente rimanere in contatto con la società. Il fatto che questa serie di modifiche vada quindi nella direzione di superare (quel che è stato a lungo un costume molto duro, soprattutto in certi momenti della nostra storia) la separatezza e la emarginazione, conferisce a tutto il disegno di legge che stiamo per approvare un grosso valore.

Ancora, mi piace sottolineare il ruolo che all'interno di queste modifiche è stato assegnato al lavoro, sia in istituto che fuori, quindi al lavoro non solo come modo di occupare il tempo, ma come modo di ritrovare potenzialità che, forse per devianze del carattere o per altro, il soggetto non aveva potuto coltivare. Mi ha molto impressionato il dato che il Ministro ha qui fornito relativo al tasso di giovani carcerati: questo dato pone a noi tutti un grosso problema, cioè quello di come usare dello strumento e del ruolo del lavoro per addestrare a professionalità soprattutto i giovani, pensando poi ad un loro ricongiungimento pieno con la società.

È molto importante anche tutto l'aspetto che riguarda la salute, ed anche qui va sottolineata la possibilità che viene data al detenuto di poter percorrere tutto l'itinerario che il medico ha ad esso assegnato, e credo sia estremamente importante l'aver consentito al drogato di poter completare il suo itinerario di liberazione dalla droga per quanto è possibile.

Per quanto riguarda la maternità, vorrei dire che in fondo, come per il problema del lavoro, si rende necessario un coordinamento, ad esempio, tra Ministero di giustizia e Ministero della pubblica istruzione, oltre ad

una chiamata in causa di tutta la società, perchè offra e metta le sue potenzialità a disposizione del detenuto, così per la maternità non possiamo limitarci agli articoli, sia pure così importanti, che abbiamo approvato, ma va prevista ed organizzata una serie di azioni di volontariato e di azioni anche più specifiche, che recuperino alla donna madre carcerata, o in regime di semilibertà, tutta la gamma dei doveri, ma anche dei diritti che essa ha, riconoscendo per questa via il valore sociale della maternità in qualunque modo essa sia vissuta ed esplicata.

Infine, signor Ministro, volevo richiamare quanto ella ha sottolineato, come cioè sia importante dare a queste modifiche una possibilità di sviluppo, attraverso una politica di edilizia carceraria che riguardi la salubrità dell'ambiente del carcere, oltre alla modernità e al riammodernamento, quindi, dell'istituto carcerario, e alla creazione di istituti, laddove è necessario, che rispondano alle regole della modernità; ma ancor più importante è quello che lei ha richiamato, cioè il bisogno di affinamento che il personale carcerario ha, proprio in rapporto al senso vero che abbiamo dato alla pena con queste modifiche e alle novità che con esse abbiamo introdotto.

È giusto quanto lei ha detto: c'è una chiamata in causa anche dei politici; c'è una chiamata in causa del Parlamento stesso, nel momento in cui, nella destinazione della spesa pubblica è, a nostro avviso, obbligato più che mai a tener conto di come sovvenire alle necessità di tutto il personale carcerario perchè possa svolgere con serenità il suo compito. (*Applausi dal centro*).

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questa riforma che stiamo per varare in questo ramo del Parlamento ha un'importanza notevolissima e credo che sia veramente una tra le più importanti riforme che siano state varate nel settore dall'inizio della Repubblica ad oggi,

perchè si proietta nel futuro e concerne problemi che hanno interessato la dottrina in tutti questi anni e che hanno trovato poi il conforto di un contenuto legislativo. Dobbiamo dare atto non solo al Ministro per la sensibilità dimostrata, per la sua apertura e disponibilità, ma anche per il lavoro svolto ai membri della Commissione e al relatore, senatore Marcello Gallo e al Presidente, senatore Vassalli; inoltre va ricordato il contributo che valenti senatori dell'opposizione, come i senatori Gozzini e Ricci, hanno dato a questo provvedimento. Il fatto stesso che venga approvato all'unanimità dimostra l'importanza che riveste il provvedimento stesso e soprattutto la notevole portata dei suoi contenuti.

Quindi noi socialisti esprimiamo la nostra soddisfazione e soprattutto il nostro voto convinto in senso positivo.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, intendo fare una brevissima dichiarazione di voto. Il nostro Gruppo reitera, avendolo già fatto in sede di discussione generale, il suo convinto assenso a questo disegno di legge il quale è frutto di un amplissimo dibattito e di un'amplissimo convergenza, esprimendo una esigenza largamente presente nella società e nella società politica. Intendiamo anche in questa occasione ribadire che non si tratta tanto di una riforma della riforma — è da condividere in pieno la puntualizzazione fatta a questo proposito — quanto piuttosto di un intervento normativo che si propone, all'altezza dei tempi, undici anni dopo il 1975, di dare un ulteriore impulso in senso progressivo e democratico alla riforma del 1975 che interveniva su un tessuto normativo risalente quanto meno al 1931.

Si mantiene in questo disegno riformatore il principio della polivalenza della pena, e però in tale quadro si accentua senza enfatizzarla la funzione recuperatrice e risocializzatrice della sanzione penale, ditalchè gli istituti penitenziari non saranno più considerati

istituti meramente custodialistici, ma parte di una società che vuol progredire, che vuol recuperare, tenuto anche conto del fatto che la popolazione carceraria, secondo i dati più recenti, non è più sociologicamente fissata ad una tipologia di mera emarginazione, ma si qualifica anche per presenze che debbono essere valutate in tutta la loro complessità di condizione umana e di condizione sociale. C'è altresì uno sforzo di giurisdizionalizzazione della pena, mantenendosi però lo spazio necessario agli interventi che si auspicano sempre più pertinenti ed efficienti della amministrazione penitenziaria.

In sostanza con questo disegno di legge si ribadisce, ancora una volta, in un quadro di aspirazione ad un ulteriore impulso e sforzo di progresso, che il diritto penitenziario è parte del diritto penale e che la sanzione penale non è cosa «estranea» ma coinvolge ed investe tutte le componenti della società. È un'assunzione di responsabilità che il Parlamento in questo momento compie; essa deve essere intesa come sottolineatura di una esigenza di progresso e di democrazia. In tal senso il nostro è un sì convinto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GOZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente e lo faccio con profonda soddisfazione per il contenuto del disegno di legge che approviamo, per il clima in cui si è svolto il dibattito, per il grande apporto culturale e politico che il provvedimento potrà fornire al paese, nell'assetto dell'universo carcerario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo unificato proposto dalla Commissione, è il seguente: «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, giovedì 5 giugno, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari